Tav. 24

studiopirronti

Francesco Pirronti ingegnere

Nicola Pirronti ingegnere edile-architetto

via Piave, 4 - 70121 Andria * tel. [illegible]

e-mail: [illegible]@studiopirronti.it

Proprietà :

GERMANI PIRRONTI ed altri

COMUNE DI ANDRIA

Piano Urbanistico Esecutivo per STRALCI FUNZIONALI "OSPEDALETTO"

COMPARTO C3/24 - VIA Q. ENNIO, VIA SAFFO E VIA PITAGORA

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITÀ A VAS

INDICE

1 PREMESSA

2 INTRODUZIONE

2.1 Scopo del documento

2.2 Riferimenti normativi

2.3 Riferimenti metodologici

3 CARATTERISTICHE DEL PIANO

3.1 Inquadramento territoriale – Analisi del sito

3.2 Obiettivi del piano ed opere di urbanizzazione previste

3.3 Parametri urbanistici

4 COMPONENTI AMBIENTALI INERENTI IL PIANO

4.1 Geomorfologia dell'area di intervento

4.2 Paesaggio – vegetazione ed ecosistemi

4.3 Qualità dell'aria

4.4 Clima acustico

4.5 Recettori antropici sensibili – emissioni elettromagnetiche

4.6 Inquinamento luminoso

4.7 Accessibilità dell'area

5 ANALISI DEI VINCOLI

5.1 Siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e aree naturali protette della pianificazione statale e regionale

5.2 Strumenti di pianificazione paesaggistica della Regione Puglia: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR/p)

5.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

5.4 Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE)

5.5 Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

5.6 Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA)

5.7 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia BAT (PTCP)

5.8 Piano di Assetto Idrogeologico AdB Puglia (PAI)

6 CRITERI DI PROGETTAZIONE

7 POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

8 CONCLUSIONI

1 PREMESSA

Il presente Rapporto Preliminare di Verifica costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo del comparto C3/24, di seguito denominato "Piano", individuato dal Piano Regolatore Generale del Comune di Andria.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo dalla Direttiva 42/2001/CE, recepita a livello nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Testo Unico dell'Ambiente –, modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n.128), recepita a livello regionale (L. R. 14 dicembre 2012 n.44, modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4) e regolamentata a livello regionale (Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n.18), riguarda i piani e i programmi da attuare sul territorio, ed "ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica".

Scopo della "Verifica di Assoggettabilità" è di valutare, "preferibilmente prima dell'adozione", se i piani, in relazione al peculiare livello di sensibilità ambientale delle aree interessate, possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni della L.R. 44/2012.

La L.R. 44/2012 e s.m.i. specifica all'art. 3 (Ambito di applicazione) i piani da sottoporre a VAS e all'art. 8 norma la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.
Il Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", agli articoli 4, 5, 6 e 7 definisce
i piani e i programmi da sottoporre a VAS (art. 4), a verifica di assoggettabilità a VAS (art. 5), a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (art. 6) o da escludere dalle procedure di VAS con conseguente obbligatoria registrazione dei piani esclusi (art. 7). Vengono dunque individuati tipologia di piani, dimensioni dei comparti e volumetrie realizzabili tali da costituire parametro di riferimento e limite per la redazione della VAS, del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS o per l'espletamento degli adempimenti necessari per l'esclusione dalle procedure di VAS e la conseguente registrazione del piano in oggetto.

Il comparto C3/24 oggetto del presente Piano ha una estensione di 17.825,62 mq. Tale dimensione è superiore a 10.000 mq e quindi a 5000 mq (comma d art. 7), limite quest'ultimo individuato per le zone ad elevata sensibilità ambientale elencate nell'Allegato I al Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013, ed inferiore a 200.000 mq e dunque a 100.000 mq, limite di estensione dei comparti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS nelle zone ad elevata sensibilità ambientale (comma b art. 5). Alla luce di quanto innanzi riportato, ai sensi degli art. 5 e 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 il Piano oggetto del presente rapporto preliminare rientra nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel caso in esame, l'Autorità Procedente corrisponde al Comune di Andria, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 44/2012 modificato dall' articolo 10 della L.R. 4/2014, è anche Autorità Competente.

2 INTRODUZIONE

2.1 Scopo del documento

Il presente Rapporto Preliminare di Verifica è redatto con il fine di fornire all'Autorità Competente, che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni utili ed indispensabili per esprimere la propria valutazione circa la necessità di sottoporre o meno il Piano in oggetto a Valutazione ambientale.

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano e l'entità e la tipologia degli effetti scaturiti dalla sua attuazione sulle aree potenzialmente coinvolte.

Il Piano urbanistico oggetto del presente Rapporto interessa una piccola area a livello locale (art. 3 comma 4 della L.R. 44/2012) e prevede la realizzazione di un insediamento residenziale di tipo estensivo con un basso indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,4 mc/mq e basso rapporto di copertura per l'intero intervento pari al 17,51 %

2.2 Riferimenti normativi

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva Europea, nel relativo decreto di recepimento nazionale con i rispettivi allegati, e nella conseguente legge regionale e relativo regolamento di attuazione; nello specifico:

- Direttiva 42/2001/CE

- D.Lgs. 152/2006 ,con relativo Allegato I, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs.128/2010.
- Legge Regionale 44/2012 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4/2014.

- Regolamento Regionale 18/2013 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, concernente piani e programmi urbanistici comunali).

Il presente Rapporto Preliminare di Verifica individua, descrive e valuta gli effetti significativi che il Piano Urbanistico Esecutivo che ci occupa potrebbe generare sull'ambiente secondo gli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs 152/2006 così come richiamato al comma 1 a) dell'art. 8 della L.R. 44/2012.

La verifica della influenza del Piano con altri strumenti di pianificazione e programmazione comunale e regionale è stata fatta considerando quelli ritenuti in grado di avere interazioni dirette o indirette con il Piano stesso.

In particolare sono stati considerati: normativa comunitaria, nazionale e regionale sulle aree naturali, PPTR/p, PTA, PRAE, PRT, PRQA, PTCP, PAI.

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2.3 Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano Urbanistico Esecutivo del comparto C3/24 è effettuato in riferimento all'art. 8 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n° 44 di seguito riportato:

Art. 8

Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

2. L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'autorità procedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4.

3. L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.

7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

L'Allegato I del D. Lgs. 152/2006, di seguito riportato, richiamato dal comma 1 a) dell'Art 8 della L.R. 44/2012, definisce i criteri necessari per verificare se un piano possieda o meno i requisiti per essere dotato di Valutazione Ambientale Strategica.

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Occorre dunque in prima battuta valutare la rilevanza degli eventuali impatti sull'ambiente prodotti dal Piano in relazione alla sua natura e alle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento e di quelle ad essa limitrofe.

Nel dettaglio le fasi operative del processo di Verifica di Assoggettabilità sono:

a) redazione da parte del proponente del Rapporto Preliminare di Verifica contenente una descrizione del Piano e le informazioni necessarie alla valutazione degli eventuali impatti sull'ambiente determinati dalla sua attuazione;
b) presentazione del suddetto Rapporto all'Autorità Procedente;
c) invio da parte dell'Autorità Procedente del Rapporto Preliminare di Verifica e della documentazione indicata dal comma 1 lettera a) dell'art. 8 della L.R. 44/2012 alla Autorità Competente;
d) individuazione, in collaborazione con l'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale;
e) trasmissione del Rapporto Preliminare di Verifica a detti soggetti competenti al fine di acquisirne i rispettivi pareri entro e non oltre 30gg;
f) in base al Rapporto Preliminare di Verifica e alle eventuali osservazioni e pareri pervenuti, l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, entro 90 gg., valuta l'esistenza di possibili impatti significativi sull'ambiente determinati dal Piano ed emette il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura V.A.S. e definendo le eventuali prescrizioni;
g) pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità, delle motivazioni e delle eventuali prescrizioni.

3 CARATTERISTICHE DEL PIANO

3.1 Inquadramento territoriale – analisi del sito

Il Piano Urbanistico Esecutivo che ci occupa, interessa le aree libere ubicate nella zona urbanizzata a nord-est della Città di Andria e più precisamente si riferisce al comparto parzialmente edificato delimitato dalle vie Quinto Ennio, Saffo, Pitagora e dalla zona omogenea D2/2 (vedi ortofoto) tipizzato come zona C.3/24 dal Piano Regolatore Generale del Comune di Andria.

Ortofoto

L'intervento proposto riguarda solo le aree libere da costruzioni della maglia urbanistica sopracitata ed individua 2 Unità Minime d'Intervento, autonome e indipendenti e attuabili indipendentemente l'una dall'altra.

Le aree in progetto sono di proprietà dei sigg.ri: PIRRONTI Francesco Benedetto, PIRRONTI Angela Maria, PIRRONTI Tommaso, PIRRONTI Isabella, RELLA Rosa, SCARINGELLA Tommaso, (proprietari proponenti il Piano ricadenti nello STRALCIO FUNZIONALE 1), di proprietà dei sigg.ri PIRRONTI Francesco Benedetto, PIRRONTI Angela Maria, PIRRONTI Tommaso, PIRRONTI Isabella, della "Italia – Società Cooperativa Edilizia a.r.l.", di CALVANO Maria, DI COSMO Anna, RELLA Vito (proprietari delle aree ricadenti nello STRALCIO FUNZIONALE 2). Dette aree sono riportate nel Catasto Terreni del Comune di Andria al foglio 31, p.lle 11(parte) - 12 - 1037 – 13 (STRALCIO FUNZIONALE 1), al foglio 21 p.lle 4228 - 4231 - 4234 e al foglio 31, p.lle 11(parte) - 2460 - 2504 - 2506 - 3470 – 3471 - 2458 (STRALCIO FUNZIONALE 2), per una superficie totale di mq 17.825,62.

Attualmente le aree libere in progetto, disposte a ridosso dell'adiacente comparto di PRG denomina-

to B5 totalmente edificato e di alcuni immobili sorti spontaneamente e successivamente legittimati, (vedi figure 1, 2, 3 e 4) si trovano in stato di abbandono e sono prive di alberature o di qualsiasi altro tipo di vegetazione ad esclusione di sterpaglie.

Figura 1
Figura 2

Figura 3
Figura 4

3.2 Obiettivi del piano ed opere di urbanizzazione previste

Il dimensionamento del al Piano è stato condotto nel rispetto delle Norme Tecniche delle zone C.3, del Regolamento Edilizio del Comune di Andria e delle vigenti Norme Igienico Sanitarie. Le due UMI sono state individuate in maniera tale da risultare autonome nella loro attuazione, essendo ciascuna dotata di tutte le aree a standards corrispondenti alle cubature in progetto.

Il Piano prevede 23 lotti edificatori di cui 15 ricadono nello STRALCIO FUNZIONALE 1 e 8 ricadono nello STRALCIO FUNZIONALE 2.

All'interno di ognuno dei lotti è prevista la realizzazione di ville, singole o a schiera, composte da piano cantinato parte adibito a parcheggio e parte a deposito, da piano terra adibito a civile abitazione e da sottotetto non abitabile ad uso deposito.

Tutti gli immobili saranno destinati a civile abitazione e saranno realizzati secondo le dimensioni e volumi riportati nelle tavole di piano. Sono stati privilegiati accorgimenti progettuali e costruttivi per la promozione dell'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008.

La semi-sede stradale di via Pitagora non ancora attrezzata, individuata al catasto terreni del Comune di Andria al foglio 21 particelle nn° 4226(parte) – 4229(parte) – 4232(parte), inclusa nello STRALCIO FUNZIONALE 2, poiché è già di proprietà del Comune di Andria in virtù di Atto definitivo di esproprio n° 2925 del 06/07/2005 sarà solo sistemata a cura e spese dei lottizzanti proponenti l'attuazione dello STRALCIO FUNZIONALE 2. In sede di stipula della convenzione per l'attuazione di ciascuna UMI sarà ceduta gratuitamente al Comune di Andria la zona destinata all'allargamento di via Quinto Ennio ricadente parte nello STRALCIO FUNZIONALE 1 e parte nello STRALCIO FUNZIONALE 2 (vedi tav. 3).

Al momento dell'attuazione dello STRALCIO FUNZIONALE 2 saranno inoltre cedute gratuitamente al Comune di Andria le aree di via Pitagora già destinate a sede stradale, attualmente esistente, ricadenti nel medesimo STRALCIO FUNZIONALE 2 (vedi tav. 3).

Il progetto prevede aree destinate a parcheggio pubblico, posizionate lungo via Q. Ennio e via Pitagora, rientranti parte nello STRALCIO FUNZIONALE 1 e parte nello STRALCIO FUNZIONALE 2.

I lottizzanti si impegnano, per ciascuno STRALCIO FUNZIONALE, a cedere gratuitamente alla Pubblica Amministrazione, con la stipula dell'atto di convenzione specifico per singolo STRALCIO FUNZIONALEI, le aree da destinare a standards di proprietà dei lottizzanti ed a provvedere alla sistemazione dei parcheggi e dei marciapiedi secondo quanto previsto e rappresentato nella Tav. 5.

3.3 Parametri urbanistici

La progettazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Esecutivo è stata realizzata in ottemperanza a quanto prescritto, per le zone C.3, dagli Art. 6.12 e 6.13 delle N.T.E. del vigente P.R.G. del Comune di Andria di seguito riportati:

Art. 6.12 – ZONE C3: ZONE RESIDENZIALI ESTENSIVE

Dette zone sono quelle afferenti le aree individuate nella tavola di zonizzazione del P.R.G. attraverso specifica perimetrazione, che riguardano edilizia residenziale rada: ville unifamiliari.
Si prescrive:

- **Ift**: Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,4;
- **US**: aree pubbliche da destinarsi ad urbanizzazioni secondarie ed a servizi per le destinazioni residenziali: 18 mq ogni 100 mc di residenza;

- **Rc**: rapporto di copertura massimo: 50% dell'area;
- **H**: altezza massima: 9 ml;
- **Dc**: distanza dai confini: H x 0,5; con un minimo di ml 5,00;
- **Df**: distanza dai fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 = (H1 + H2) 0,5 con un minimo di ml 10;
- **Ds**: distanza dal ciglio delle strade perimetrali alla maglia: minimo ml 20;
- **Ip**: Indice di piantumazione 40 unità ad alto fusto per ha;

Art. 6.13 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTE LE ZONE

A norma della L. 765/67 (art. 18) e della L. 122/89 (art. 2), nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura in ogni caso non inferiore ad 1 mq/ 10 mc di costruzione.

Di seguito si riportano i conteggi delle superfici delle aree libere incluse nel P.U.E. distinte per destinazione e le verifiche dei parametri urbanistici previsti dalle N.T.E. del P.R.G.:

Il Piano propone i seguenti parametri urbanistici:

Superficie inclusa nel P.U.E.: **mq 17.825,62** (vedi tav. 2)

Superficie strade di P.R.G. da cedere alla Pubblica Amministrazione: **mq 354,36** (vedi Tav.3)

(St) Superficie territoriale (comparto al netto delle strade di P.R.G.):

mq 17.825,62 - 354,36 = mq 17.471,26

Totale superficie territoriale: **mq 17.471,26**

Rapporto Copertura intero intervento:

Rc = mq 2.328,18 : mq 13.292,616 = **17,51 % < 50 %**

Indice di Fabbricabilità Territoriale

Ift = mc 6.984,54 : mq 17.471,26 = **0,399 mc/mq < 0,4 mc/mq**

Altezza fabbricati

H (altezza massima) = **ml 4,16 < ml 9,00**

Distanza dai confini

Dc (distanza minima dai confini) = **ml 5,05 > 5,00 ml**

Distanza dai fabbricati

Df (distanza minima dai fabbr.) = (5,00+5,00)= **ml 10,00 > 10,00 ml**

Distanza strade

Ds (distanza dal ciglio delle strade) = **ml 20,00 = 20,00 ml**

(Us) Urbanizzazioni secondarie:

prescritto: mc 6.988,50 x 18/100 = mq 1.257,93

proposto: **mq 1.482,99** (vedi conteggi Tav.5)

Totale Urbanizzazioni secondarie = **mq 1.482,99**

superficie urbanizzazioni secondarie minime necessarie per singolo STRALCIO FUNZIONALE: (vedi tav 5)

STRALCIO FUNZIONALE 1:

prescritto: mc 4.864,18 x 18/100 = **mq 875,55** di cui mc 4.864,18 x 2.5/100 = **mq 121,60**

proposto: mq 1.011,49 di cui mq 174,70 di parcheggio

STRALCIO FUNZIONALE 2:

prescritto: mc 2.124,41 x 18/100 = **mq 382,39** di cui mc 2.124,41 x 2.5/100 = **mq 53,11**

proposto: mq 471,50 di cui mq 60,00 di parcheggio

allargamento stradale via Quinto Ennio (vedi tav 3)

STRALCIO FUNZIONALE 1:

ml 87,80 x 3,00 = **mq 263,40**

STRALCIO FUNZIONALE 2:

ml 14,77 x 3,00 = **mq 44,31**

Indice di piantumazione

Ip = 40 piante ad alto fusto per ettaro

4 COMPONENTI AMBIENTALI INERENTI IL PIANO

Al fine di definire ed individuare le caratteristiche ambientali dell'area oggetto del Piano Urbanistico Esecutivo sono stati analizzati, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'intervento, i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale.

4.1 Geomorfologia dell'area di intervento

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo è posta ad una quota media di +138,0 m s.l.m. e morfologicamente presenta un assetto sostanzialmente tabulare con una leggera pendenza in direzione nord-est e dislivelli massimi che rimangono confinati entro i 1,0 + 2,0 metri.

Litostratigrafia

Dalla relazione geomorfologica, geologica ed idrogeologica a firma del Dr. Geol. Ruggiero Maria Dellisanti si evince che:

“La situazione litostratigrafica deriva dall'aver eseguito delle indagini geognostiche. Esse hanno riguardato l’esecuzione di due sondaggi geognostici a distruzione di nucleo spinti sono alla profondità di - 16,00 m dalla quota del piano campagna. Le terebrazioni, hanno lo scopo di evidenziare l'uniformità litologica dei sedimenti esistenti potendo in tal modo evidenziare una sezione litostratigrafica che illustri le caratteristiche del sottosuolo in esame.

La caratterizzazione stratigrafica per i due sondaggi geognostici ha evidenziato uniformità nei sedimenti per cui la stratigrafia per il sondaggio n°1 risulta simile al sondaggio n°2 le cui caratteristiche risultano essere:

da 0,00 m a -1,50 m terreno vegetale con passaggio verso il basso ad argilliti sciolte costituenti il materiale di alterazione superficiale degli strati sottostanti;

da -1,50 m a -16,0 m calcari e calcari dolomitici a grana fine, in strati e banchi debolmente alterato e carsificato.

Oltre la profondità di -16,00 m l'indagine indiretta evidenzia la continuità del sub strato carbonatico calcareo costituente l'unità non formale del Calcare di Bari, di facies marina, appartenente al periodo geologico del Cretaceo.”

Analisi geologica

L’analisi geologica di dettaglio effettuata sulla superficie dell’area di intervento ad opera del Dr. Geol. Ruggiero Maria Dellisanti evidenzia inoltre:

“L'analisi geologica, proveniente dal rilevamento di superficie evidenzia per la zona la presenza di una copertura costituita da terreno vegetale con affioramenti localizzati di calcare in strati fratturato e carsificato, fenomeni questi caratteristici dell'intera area e più in generale del paesaggio murgiano.

Estendendo il rilievo alle aree limitrofe si evidenzia la presenza di un calcare a" chiancarelle" con strati che presentano spessori variabili tra i 10,0 ed i 40,0 centimetri e lateralmente all'area in oggetto si presenta debolmente carsificato e fessurato.

Le misure di strato effettuate in fronti di scavo limitrofi evidenziano una posizione generalizzata degli strati in direzione N-S con un'immersione di circa 5° a ovest.”

Idrogeologia

Circolazione idrica di superficie:

Data la presenza in affioramento di terreni permeabili per fessurazione e fratturazione la circolazione idrica di superficie risulta assente.

Circolazione idrica profonda:

La circolazione idrica profonda, risulta evidenziata dalla presenza della falda acquifera superficiale. Essa è stata individuata in relazione alla presenza di pozzi esistenti in zone esterne alla lottizzazione, comunque rientrando negli stessi litotipi esistenti in zona.

I pozzi hanno evidenziato come la falda può essere rinvenuta ad una profondità compresa tra i - 30,0 - 40,0 metri dall'attuale piano campagna di riferimento.

Conclusioni

Di seguito si riportano le conclusioni evidenziate nella relazione geologica redatta dal Dr. Geol. Ruggiero Maria Dellisanti:

"Da quanto sin qui esposto, visti i risultati delle indagini geofisiche, visti i risultati delle indagini geognostiche dei lineamenti geologici, cliviometrici e idrogeologici, considerando che si è in presenza di affioramenti costituiti da sedimenti carbonatici costituiti da calcari cretacei che presentano una diffusa e generalizzata permeabilità per fessurazione e fratturazione con leggeri segni di carsificazione comuni a tutta la zona in cui sono presenti i calcari.

La presenza dei depositi carbonatici, riscontrati in situ, fa si che essi risultino compatibili con lo studio dei corpi di fabbrica ricadenti nell'area della lottizzazione planovolumetrica ed oggetto della presente indagine.

L'ubicazione ed il dimensionamento dei futuri corpi di fabbrica è compatibili con la situazione dell'area di sedime sia sotto il profilo geologico, geomorfologico e idrogeologico in particolare la fattibilità geologica e geotecnica è positiva poiché:

• non esistono vincoli di natura geologica e geotecnica nella collocazione, dimensionamento ed ubicazione dei corpi di fabbrica all'interno dell'area di lottizzazione i vari dislivelli esistenti non sono di pregiudizio alla ubicazione dei manufatti;

• i sedimenti rilevati, nell'area presentano soluzioni di continuità sia in superficie che in profondità;

• siano eliminati i sedimenti di riporto ed il piano di posa sia ricercato nella roccia carbonatica;

• non risultano evidenziati in zona cavità di natura antropica e/o naturale;

• i sedimenti presentano una omogeneità nella composizione su tutta l'area in senso areale e in profondità;

• le cubature previste e le altezze dei singoli corpi di fabbrica non incontrano ostacoli nel loro sviluppo in relazione alle risultanze dei lineamenti geologici esistenti;

• la circolazione idrica superficiale è assente e non si riscontrano segni di ristagno, mentre la circolazione profonda è ubicata ad una profondità tale da non interferire con gli scopi in oggetto;

• non si evidenziano, allo stato delle attuali delle indagini, segni di natura tettonica che possano indurre a considerare la presenza di lineamenti tettonici sepolti.

Per le ragioni precedentemente esposte non risultando alcun vincolo di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica si esprime parere positivo sulla compatibilità dell'intervento cosi com'è proposto e che il dimensionamento dei singoli manufatti è compatibile con la situazione del suolo e del sottosuolo."

4.2 Paesaggio vegetazione ed ecosistemi

Il comune di Andria, dal punto di vista paesaggistico-vegetazionale rientra a far parte della Puglia centrale ed è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si spinge fino ai piedi dell'altopiano murgiano. Il suo territorio si estende dal primo gradino murgiano, che si eleva sulla piana costiera a quote comprese tra i 90 e i 100 m sul livello del mare, sino ai rilievi collinari dell'entroterra murgiano alle quote di 541 m (Castel del Monte) e di 679 m (M. Caccia). Il centro abitato si erge subito a ridosso del primo gradino murgiano in una zona che digrada lievemente verso la periferia settentrionale. Il settore meridionale della città è attraversato dalla lama Camaggi e dal suo tributario di sinistra la lama dei "Lagnoni".

Nel territorio comunale sono presenti strutture carsiche di particolare interesse quali le doline e le lame. La dolina più significativa, quella di Gurgo, è situata a circa 2 km dal centro abitato nei pressi del Santuario del Santissimo Salvatore. La Lama più importante è quella di Camaggi che attraversa l'intera area urbanizzata.

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo è posta nella prima periferia a nord-est del centro abitato in prossimità della direttrice di collegamento tra Andria e la città di Trani in un'area pianeggiante contornata da fabbricati costituiti da piano interrato e da un numero di piani fuori terra compreso tra i due e i cinque.

Figura 5

Per le sue caratteristiche, assenza di vegetazione o strutture geomorfologiche di interesse, non pre-

senta alcun vincolo paesaggistico e al suo interno non vi sono siti e/o biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico e/o scientifico; né lembi di habitat prioritario e/o d'interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE. L'area oggetto di intervento inoltre non risulta caratterizzata dalla presenza di aree naturali e/o seminaturali con presenza di habitat d'interesse regionale (boschi, macchia mediterranea,…) e/o dotati di naturalità (incolto, pascolo) e non è caratterizzata dalla presenza di habitat d'interesse agropastorale (oliveto).

4.3 Qualità dell'aria

L'ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha iniziato a partire dal 2009 una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria installando una stazione di rilevamento nella zona nord del centro abitato.

Gli inquinanti monitorati sono: PM10 (frazione di particolato), NO2 (biossido di azoto),O3 (ozono), C6H6 (benzene), CO (monossido di carbonio), SO2 (biossido di zolfo);

- La sigla PM10 (Particulate Matter o Materia Particolata, cioè in piccole particelle) identifica una delle numerose frazioni in cui viene classificato il particolato, quel materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico (ovvero corrispondente al diametro di un'ipotetica sferetta di densità uguale a 1 g/cm3 ugualmente veicolata dall'aria) è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 millesimi di millimetro.

Le principali fonti di PM10 sono legate all'attività dell'uomo: processi di combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di riscaldamento, in molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali termoelettriche), usura di pneumatici, freni ed asfalto. Una parte rilevante del PM10 presente in atmosfera deriva inoltre dalla trasformazione in particelle liquide o solide di alcuni gas (composti dell'azoto e dello zolfo) emessi da attività umane. Il particolato che si forma in atmosfera prende il nome di particolato secondario, mentre quello che viene direttamente emesso in forma solida e/o liquida si definisce primario. Nelle aree urbane il traffico veicolare è una fonte importante di PM10.

Parametro di valutazione: **media giornaliera**;

Valore limite: **50 µg/m³**.

- Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, altamente tossico ed irritante. In generale gli ossidi di azoto (NO, N2O, NO2 ed altri) sono generati dai processi di combustione, qualunque sia il combustibile utilizzato, per reazione diretta ad alta temperatura (>1.200°C) tra l'azoto e l'ossigeno presente nell'aria.

  I processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, motori a combustione interna) emettono quale componente principale monossido di azoto (NO). Successivamente il monossido di azoto in presenza di ozono si trasforma in biossido di azoto. La formazione diretta di biossido di azoto dai processi di combustione è strettamente correlata agli elevati valori di pressione e temperatura che si realizzano all'interno delle camere di combustione dei motori.

  I fumi di scarico degli autoveicoli contribuiscono enormemente all'inquinamento da NO; la quantità di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo (velocità, accelerazione, ecc.). In generale, la presenza di NO aumenta quando il motore lavora ad elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade, ecc.).

  Il biossido di azoto può essere originato anche da processi produttivi senza combustione, come ad esempio la produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc…, ed anche da sorgenti naturali (attività batterica, eruzioni vulcaniche, incendi).

  Parametro di valutazione: **massimo giornaliero**;

  Valore limite: **200 µg/m³**;

  Soglia di allarme: **400 µg/m³**.

- L'ozono (O3) è un gas dotato di un elevato potere ossidante, di colore azzurro e dall'odore pungente.

Si forma in atmosfera per effetto di reazioni favorite dalla radiazione solare, in presenza dei cosiddetti inquinanti precursori, soprattutto ossidi di azoto (NOx) e Sostanze Organiche Volatili (COV) che portano alla formazione di molecole costituite da tre atomi di ossigeno (O3). La sua presenza al livello del suolo dipende fortemente dalle condizioni meteoclimatiche e pertanto è variabile sia nel corso della giornata che delle stagioni.

Le concentrazioni di Ozono nei bassi strati dell'atmosfera sono di norma relativamente basse e tali da non creare problemi alla salute delle persone.

In alcune occasioni si hanno invece dei fenomeni che portano alla formazione del cosiddetto smog fotochimico, costituito da una miscela di più sostanze in cui l'Ozono è una delle più importanti.

Questi fenomeni si manifestano generalmente su aree geografiche ampie in periodi di forte irraggiamento solare e bassa umidità, prevalentemente in ore pomeridiane.

Le concentrazioni di Ozono più elevate si registrano normalmente nelle zone distanti dai centri abitati ove minore è la presenza di sostanze inquinanti con le quali, a causa del suo elevato potere ossidante, può reagire. In ambienti interni la concentrazione di ozono è notevolmente inferiore per questa sua elevata reattività che ne consente la rapida distruzione.

L'ozono è' un inquinante molto tossico per l'uomo, è un irritante per tutte le membrane mucose ed una esposizione critica e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare.

Parametro di valutazione: **massimo giornaliero**;

Valore limite: **180 µg/m³**.

- Il benzene (C6H6) è un idrocarburo che si presenta come un liquido volatile, in grado cioè di evaporare rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente infiammabile.

  E' il capostipite di una famiglia di composti organici definiti aromatici per l'odore caratteristico ed è un componente naturale del petrolio (1 – 5% in volume) e dei suoi derivati di raffinazione.

  In atmosfera la sorgente più rilevante di benzene (oltre l'80%) è rappresentata dal traffico veicolare, principalmente dai gas di scarico dei veicoli alimentati a benzina dal momento che viene utilizzato (miscelato ad altri idrocarburi quali toluene, xilene ecc.) come antidetonante in questo tipo di carburante.

  In parte proviene anche dalle emissioni che si verificano nei cicli di raffinazione, stoccaggio e distribuzione delle benzine; a tal proposito va segnalato che durante il rifornimento di carburante dei veicoli si liberano nell'aria quantità significative della sostanza con esposizione a rischio del

personale addetto ai distributori. Il prodotto è presente nelle benzine di produzione nazionale fino ad un tenore massimo dell'1% in volume (Legge 413/97), ma va considerato che in parte si forma anche durante la combustione, a partire in particolare da altri idrocarburi aromatici. E' una molecola stabile e relativamente inerte e non ha un ruolo significativo nei processi di inquinamento secondario.

Tra i vari elementi presenti in atmosfera, questo idrocarburo rappresenta probabilmente uno di quelli a più elevato rischio sanitario.

Esso viene infatti classificato come cancerogeno di categoria 1, R45 dalla C.E., nel Gruppo 1 (sostanze per le quali esiste una accertata evidenza in relazione all'induzione di tumori nell'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (I.A.R.C) che lo definisce probabile ed importante causa nell'uomo di leucemia mielogena acuta e forse anche di leucemia di altro tipo ed anche l'Associazione Americana degli Igienisti Industriali lo riconosce cancerogeno accertato per l'uomo.

Parametro di valutazione: **media annua**;

Valore limite: **5 µg/m³**.

- Il monossido di carbonio (CO) è l'inquinante gassoso più abbondante in atmosfera. E' un gas incolore, inodore e viene prodotto durante la combustione di materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente.

  La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare (circa l'80% delle emissioni a livello mondiale), in particolare dai gas di scarico dei veicoli a benzina. La concentrazione di CO emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente connessa alle condizioni di funzionamento del motore: si registrano concentrazioni più elevate con motore al minimo e in fase di decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato. E' più leggero dell'aria e si diffonde rapidamente negli ambienti. Il CO ha la proprietà di fissarsi all'emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto dell'ossigeno nelle varie parti del corpo. Gli organi più colpiti sono il sistema nervoso centrale e il sistema cardio-vascolare, soprattutto nelle persone affette da cardiopatie. Concentrazioni elevatissime di CO possono anche condurre alla morte per asfissia. Alle concentrazioni abitualmente rilevabili nell'atmosfera urbana tuttavia gli effetti sulla salute sono reversibili e sicuramente meno acuti. Gli effetti nocivi del CO sono amplificati nei fumatori.

  Parametro di valutazione: **max media mobile 8h giornaliere**;

  Valore limite: **10 mg/m³**.

- Il biossido di zolfo (SO2) è un gas incolore, di odore pungente, naturale prodotto dell'ossidazione

dello zolfo. Le principali emissioni di biossido di zolfo derivano dai processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile, carbone), in cui lo zolfo è presente come impurità, e dai processi metallurgici. Una percentuale molto bassa di biossido di zolfo nell'aria (6-7%) proviene dal traffico veicolare, in particolare dai veicoli con motore diesel. La concentrazione di biossido di zolfo presenta una variazione stagionale molto evidente, con i valori massimi nella stagione invernale, laddove sono in funzione gli impianti di riscaldamento domestici.

L'SO2 è molto irritante per gli occhi, la gola e le vie respiratorie, inoltre amplifica i suoi effetti tossici in presenza di nebbia, in quanto è facilmente solubile nelle piccole gocce d'acqua.In atmosfera, attraverso reazioni con l'ossigeno e le molecole d'acqua, causa le cosiddette "piogge acide", precipitazioni piovose con una componente acida significativa, responsabili di danni a coperture boschive e a monumenti con effetti tossici sui vegetali e di acidificazione dei corpi idrici. Il biossido di zolfo era ritenuto, fino a pochi anni fa, il principale inquinante dell'aria, tuttavia oggi il progressivo miglioramento della qualità dei combustibili (minor contenuto di zolfo nei prodotti di raffineria imposto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1995) insieme al sempre più diffuso uso del gas metano hanno diminuito sensibilmente la presenza di SO2 nell'aria.

Parametro di valutazione: **massimo giornaliero**;

Valore limite: **350 µg/m³**;

Soglia di allarme: **500 µg/m³**.

L'indice di qualità dell'aria (IQA) è un indicatore che descrive in maniera immediata e sintetica lo stato di qualità dell'aria, associando a ogni sito di monitoraggio un diverso colore, in funzione delle concentrazioni di inquinanti registrate.

Per ciascuno degli inquinati l'IQA è calcolato attraverso la formula:

$$IQA = \frac{\text{Concentrazione misurata}}{\text{Limite di legge}} \cdot 100$$

Tanto più il valore dell'IQA è basso, tanto migliore sarà il livello di qualità dell'aria. Un valore pari a 100 corrisponde al raggiungimento del relativo limite di legge, un valore superiore equivale a un superamento del limite stesso.

La qualità dell'aria relativa a ciascun inquinante è suddivisa in 5 classi, da ottima a pessima, in funzione del valore di IQA misurato. A ogni classe è associato un colore differente.

VALORE	CLASSE DI QUALITÀ
0-33	**OTTIMA**

34-66	**BUONA**
67-99	**DISCRETA**
100-150	**SCADENTE**
> 150	**PESSIMA**

L'indice di qualità dell'aria calcolato in base alle misurazioni effettuate dalla stazione di rilevamento di Andria oscilla a seconda dei periodi dell'anno tra **BUONO** e **OTTIMO**.

Le misurazioni nel territorio di Andria sono effettuate nella zona nord del centro abitato altamente urbanizzata. Tuttavia, non essendo mai stati rilevati superamenti rilevanti dei minimi di legge, possono essere considerate attendibili anche per l'area oggetto di intervento situata nello stesso quadrante settentrionale dell'abitato, più in periferia, meno densamente urbanizzata e con solo un moderato traffico veicolare come fonte principale di inquinamento.

Di seguito si riportano i dati relativi ai rilevamenti registrati dalla stazione di via Vaccina per alcuni inquinanti nel corso della prima metà del 2019:

Riepilogo complessivo qualità dell'aria

* Il valore fa riferimento al numero dei superamenti per il solo PM10 nel periodo tra il 01/01/ 2019 e il 29/07/2019

Inquinante: PM10

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Andria - Via Vaccina	Andria	BAT	-	7
Barletta - Casardi	Barletta	BAT	30	10
Barletta - MM ..	Barletta	BAT	-	10
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: PM2.5

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Andria - Via Vaccina	Andria	BAT	-	-
Barletta - Casardi	Barletta	BAT	19	-
Barletta - MM ..	Barletta	BAT	-	-
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: NO2

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Andria - Via Vaccina	Andria	BAT	47	-
Barletta - Casardi	Barletta	BAT	19	-
Barletta - MM ..	Barletta	BAT	33	-
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: O3

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Barletta - Casardi	Barletta	BAT	97	-

Barletta - MM ..	Barletta	BAT	92	-
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: C6H6

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Andria - Via Vaccina	Andria	BAT	0,4	-
Barletta - Casardi	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: CO

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Andria - Via Vaccina	Andria	BAT	0,5	-
Barletta - MM ..	Barletta	BAT	0,6	-
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: SO2

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Barletta - MM ..	Barletta	BAT	3,2	-
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

Inquinante: H2S

NomeCentralina	Comune	Provincia	Valore	N. giorni di superamento*
Barletta - MM ..	Barletta	BAT	6	-
Mezzo Mobile - ..	Barletta	BAT	-	-

4.4 Clima acustico

Non sono presenti fonti di rumore rilevanti (vedi relazione impatto acustico).

Il comune di Andria, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26/10/2010 ha adottato il Piano di zonizzazione e di risanamento acustico, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 16/10/1995 n. 447, del DPCM 01/03/1991, del DPCM 14/11/1997 e della L.R. n.3 del 12/02/2002.

Il Piano di Zonizzazione Acustica rientra tra gli strumenti attuativi previsti dalla Normativa Nazionale vigente in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M 01/03/1991, Legge Quadro sull'inquinamento Acustico n°447 del 1995, D.P.C.M 14/11/97, L.R. n°3 del 2002) che l'Amministrazione Comunale deve redigere al fine di proporre uno strumento di pianificazione che dia una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico.

La Zonizzazione Acustica rappresenta la classificazione del territorio ai fini acustici, effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una classe di destinazione d'uso

del territorio, secondo dati tabellati. Dalle tipologie di area in cui si articola la tabella sono attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa.

Di seguito si riporta la classificazione e le tabelle con i valori limite per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio definite nel D.P.C.M 14/11/97:

"CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50

V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

”

Scopo quindi della zonizzazione acustica è di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, per definire gli obiettivi di risanamento dell’esistente e di prevenzione del nuovo.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;

b) prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente o per le quali la quiete sonica è elemento essenziale per la fruizione;

c) regolamentare le emissioni rumorose di attuali e nuove attività produttive, ricreative, infrastrutture di trasporto;

d) disciplinare le emissioni rumorose di attività temporanee;

e) costituire riferimento per il successivo Piano di Risanamento Acustico, consentendo l’individuazione delle priorità di intervento;

f) costituire supporto all’azione amministrativa dell’Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Il Piano di Zonizzazione e Risanamento Acustico adottato dal Consiglio Comunale di Andria inserisce l’area in oggetto nella CLASSE III: aree di tipo misto.

4.5 Recettori antropici sensibili, emissioni elettromagnetiche

Nell’intorno dell’area oggetto di attuazione non è registrata la presenza di recettori antropici sensibili.

Nell’ambito dei monitoraggi ambientali relativi agli agenti fisici e ai campi elettromagnetici, ai sensi

della Legge Quadro 22 febbraio 2001 n. 36, Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, R.R. n. 14 del 2006, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i., Codice delle Comunicazioni 1 agosto 2003 e s.m.i., ARPA Puglia svolge un'azione di controllo ed analisi dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dagli impianti fissi per tele-radiocomunicazione.

Le attività istituzionali prevedono misure effettuate ai fini del rilascio dei pareri pre e post attivazione e delle operazioni di riduzione a conformità dei siti non a norma. A partire dal mese di Gennaio 2014, tutte le misure puntuali effettuate al fine del rilascio dei pareri di post attivazione degli impianti fissi per tele-radiocomunicazione vengono georeferenziate e gli esiti possono essere visualizzati sulla mappa. Nel caso in cui il monitoraggio di uno specifico sito abbia richiesto più di una misura di intensità di campo elettromagnetico, il dato quantitativo indicato sulla mappa si riferisce, a scopo cautelativo, al massimo dei valori riscontrati. L'eventuale superamento dei limiti in una misura di post attivazione determina il non rilascio del certificato di conformità dell'impianto, cui segue immediata comunicazione di ARPA al sindaco del comune interessato per la conseguente ordinanza di disattivazione dell'impianto.

Inoltre, ai fini della tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, l'Agenzia gestisce una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a RF prodotti dagli impianti fissi di tele-radiocomunicazione. Dal Gennaio 2008, tutti i monitoraggi vengono georeferenziati.

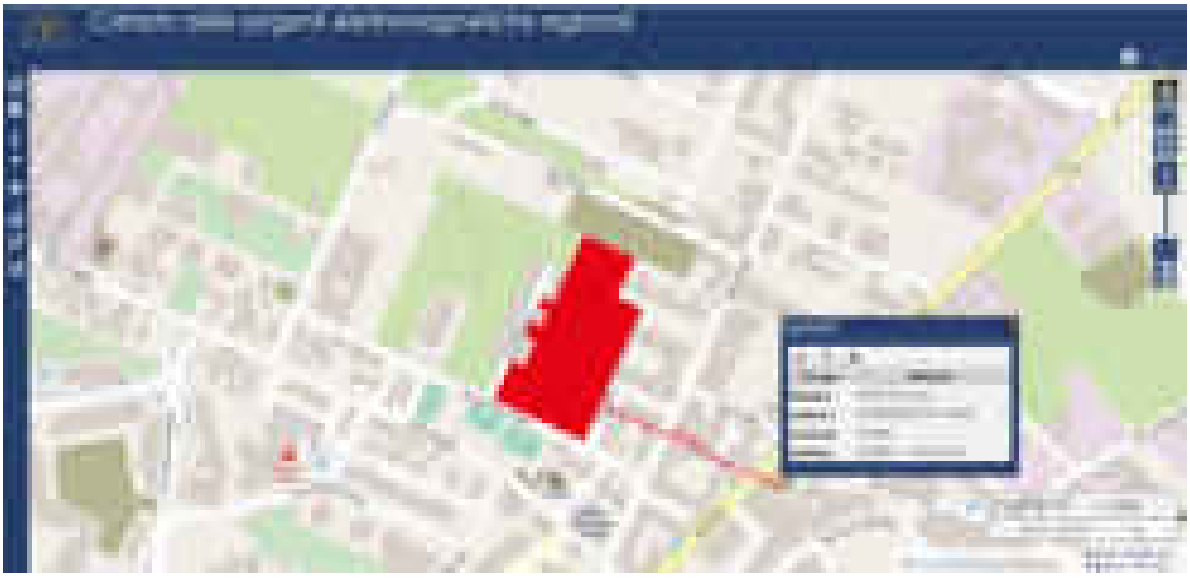

Figura 6

Dalle rilevazioni e dalle registrazioni dell'ARPA Puglia, riportate nel Catasto degli impianti attivi, nelle vicinanze dell'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo si registra la presenza di un'unica fonte di emissione elettromagnetica, una stazione radio base di proprietà del gestore telefonico Wind Tre s.p.a., ubicata ad una distanza di oltre 210 m dal limite del comparto di intervento e dunque ampiamente ininfluente rispetto al programma edificatorio previsto.

4.6 Inquinamento luminoso

Si definisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui è dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte. Dal punto di vista normativo la materia è regolata dalla Legge Regionale 23 novembre 2005 n.15 e dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006 n. 13. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità degli impianti di illuminazione esterna ai requisiti di legge competono ai comuni che possono avvalersi anche della collaborazione dell'ARPA (ex art. 4 della L.R. n. 15/05)

In prossimità dell'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, né recettori sensibili al disturbo. Il Comune di Andria non è dotato di apposito piano di regolamentazione, vigilanza e controllo.

4.7 Accessibilità dell'area

L'area in oggetto è già dotata di un buon grado di infrastrutturazione e pertanto non risulta necessario realizzare significative opere complementari di collegamento.

5 ANALISI DEI VINCOLI

5.1 Siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e aree naturali protette della pianificazione statale e regionale

In tema di tutela ambientale uno dei primi atti di cooperazione internazionale è rappresentato dalla Convenzione di Ramsar del 1971 "Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat di uccelli acquatici" ratificata dall'Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/03/1976. Le zone umide di importanza internazionale individuate in italia ad oggi sono 47, di cui tre in Puglia (Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto e Le Cesine).

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non rientra nelle suddette aree.

La "Strategia comunitaria per la diversità biologica" mira ad integrare le problematiche della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regionali, pianificazione del territorio, energia e trasporti.

Nella strategia peraltro viene sottolineato come siano importanti:

- la completa attuazione delle direttive "Uccelli selvatici" (Dir. 79/409/CEE) e "Habitat" (Dir. 92/43/CEE);
- l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria "NATURA 2000".

La Direttiva Comunitaria "Uccelli selvatici" n. 409/79 "Protezione delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat" ha introdotto la classificazione dei territori in "Zone di Protezione Speciale (ZPS)" per le specie particolarmente vulnerabili e ha obbligato gli stati membri ad adottare misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie e la conservazione delle stesse.

Le ZPS in provincia di Barletta-Andria-Trani sono la ZPS "Murgia Alta" e la ZPS "Saline di Margherita di Savoia".

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non rientra in alcuna delle suddette "Zone di Protezione Speciale".

Lo scopo della direttiva "Habitat" è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio comunitario.

La Rete Natura 2000, ai sensi della stessa direttiva, definisce un sistema ecologico coerente costituito dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il cui fine è garantire la tutela di determinati habitat naturali e delle specie presenti nel territorio dell'UE.

In Puglia sono stati individuati 87 siti.

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non ricade nel perimetro di alcun Sito di Importanza Comunitaria.

In Puglia, inoltre, attualmente sono presenti 38 aree naturali protette e aree naturali regionali protette già istituite rispettivamente ai sensi della Legge 394/91, "Legge quadro sulle aree protette", e della Legge Regionale 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia".

Di seguito si riporta l'elenco delle aree naturali protette presenti sul territorio della Regione Puglia:

Parchi Nazionali: Alta Murgia, Gargano.

Parchi Regionali: Bosco Incoronata, Costa Otranto-Santa Maria di Leuca-Bosco di Tricase, Duna di Torre Canne-Torre di San Leonardo, Fiume Ofanto-Lama Balice, Litorale di Punta Pizzo-Isola di Sant'Andrea, Litorale di Ugento, Palude e Bosco di Rauccio-Sorgenti Idume, Porto Selvaggio e Palude del Capitano, Salina di Punta Contessa, Terra delle Gravine.

Aree Marine Protette: Porto Cesareo, Torre Guaceto, Isole Tremiti.

Riserve Statali: Torre Guaceto, Falascone, Foresta Umbra, Il Monte, Ischitella e Carpino, Isola di Varano, Lago di Lesina (parte orientale), Le Cesine, Marinella Stornara, Masseria Combattenti, Monte Barone, Murge Orientali, Palude di Frattarolo, Saline di Margherita di Savoia, San Cataldo, Sfilzi,

Stornara.

Riserve Regionali: Bosco delle Pianelle, Bosco di Cerano, Bosco di Santa Teresa e dei Lucci, Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, Litorale Tarantino Orientale (Foce del Chidro, Vecchia Salina e dune di Torre Colimena, palude del Conte e duna costiera, boschi Cuturi e Rosamarina).

Nel territorio comunale di Andria non sono presenti Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali Statali, Riserve Naturali Orientate Regionali, SIC mare.

Si registra la presenza della IBA 135 "Murge", del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, del SIC IT9120007 "Murgia Alta".

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non ricade nel perimetro di alcuna area compresa nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette precedentemente elencate.

La L.R. 19/97, inoltre, individua aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale da tutelare e valorizzare, facendole rientrare in un'ottica di sviluppo nuovo e sostenibile, da affiancare alle aree protette già istituite di livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

All'art. 5 Titolo II, la legge regionale individua un'area meritevole di tutela ricadente nella provincia di Barletta-Andria-Trani: Il Fiume Ofanto.

L'area oggetto di intervento non è localizzata nella suddetta area.

La distanza tra l'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo e le SIC o ZPS, i Parchi o le Riserve naturali istituite è tale da non determinare interferenze sia dirette che indirette su tali aree (Figure 7-8-9).

Alla luce di quanto precedentemente evidenziato si può affermare che non sussiste alcuna disarmonia, in materia di aree naturali protette, tra la programmazione e la pianificazione comunitaria, nazionale e regionale e le previsioni di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto.

Figura 7 (ZPS, SIC, IBA)

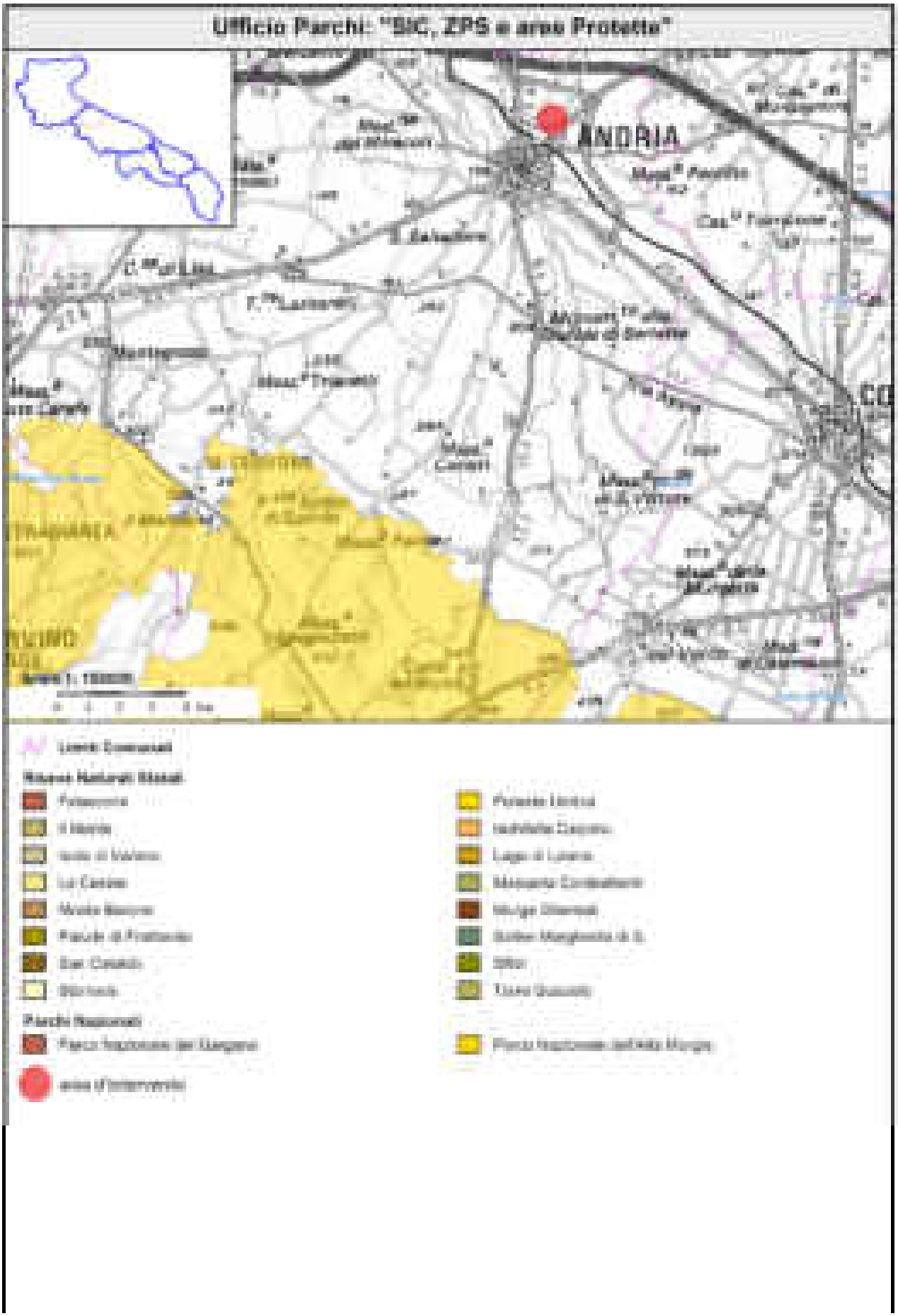

Figura 8 (PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI STATALI)

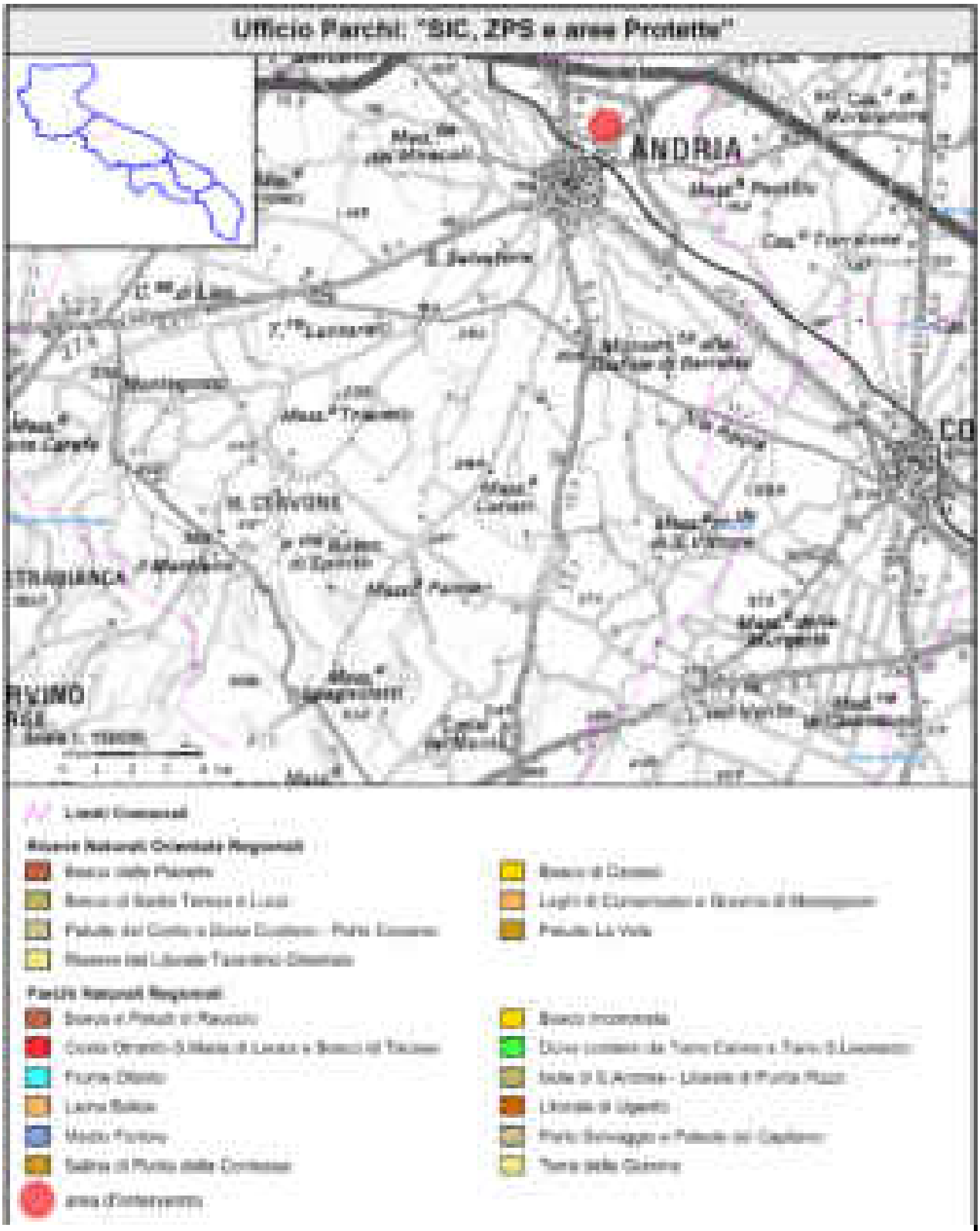

Figura 9 (PARCHI NATURALI REGIONALI E RISERVE NATURALI ORIENTATE REGIONALI)

5.2 Strumenti di pianificazione paesaggistica della regione Puglia: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR/p)

Il PPTR/p, Piano Paesaggistico Territoriale regionale Puglia, approvato con delibera di G.R. Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, rappresenta il primo esempio di Piano Paesaggistico redatto in accordo col Ministero per i Beni e per le Attività Culturali così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Il PPTR è strutturato nelle seguenti tre componenti:

- **L'Atlante del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale** nel quale la descrizione del quadro conoscitivo regionale è finalizzata alla individuazione e definizione delle figure territoriali e paesaggistiche, che sono le unità minime in cui, a livello analitico e progettuale, si scompone la regione ai fini del PPTR. Esse racchiudono i caratteri dell'identità paesaggistica dei luoghi che connotano il territorio pugliese e che risultano dalle peculiari relazioni instauratesi, nel lunghissimo periodo delle trasformazioni storiche, tra l'azione umana e l'ambiente.
- **Lo Scenario Strategico** che racchiude le grandi strategie del Piano che fungeranno da guida ai progetti sperimentali, agli obiettivi di qualità paesaggistica utili a contrastare le tendenze in atto al degrado, alle norme tecniche.

  Esso contiene in particolare le Linee Guida, ovvero documenti di natura più tecnica rivolti a pianificatori e progettisti, e che indicano le modalità più corrette per avviare e condurre le attività di trasformazione del territorio aventi importanti ricadute sul paesaggio, quali l'organizzazione delle attività agricole, la gestione delle risorse naturali, la progettazione sostenibile delle aree produttive.
- **Le Norme Tecniche di Attuazione** che sono un elenco di indirizzi, direttive e prescrizioni che dopo l'approvazione del PPTR avranno un effetto immediato sull'uso delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali che costituiscono il paesaggio. In parte i destinatari delle norme sono le istituzioni che costruiscono strumenti di pianificazione e di gestione del territorio e delle sue risorse: i piani provinciali e comunali, i piani di sviluppo rurale, i piani delle infrastrutture, e così via.

Gli Obiettivi generali del PPTR sono:

1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;
12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Il PPTR/p suddivide il territorio della regione Puglia in Ambiti Paesaggistici (aggregazioni complesse di figure territoriali) individuati intrecciando in uno studio analitico due grandi campi:

- l'analisi morfotipologica, che ha portato al riconoscimento di paesaggi regionali caratterizzati da specifiche dominanti fisico-ambientali;
- l'analisi storico-strutturale, che ha portato al riconoscimento di paesaggi storici caratterizzati da specifiche dinamiche socio-economiche e insediative.

Gli 11 Ambiti Paesaggistici individuati sono:

5.1 Ambito Gargano;

5.2 Ambito Monti Dauni;

5.3 Ambito Tavoliere;

5.4 Ambito Ofanto;

5.5 Ambito Puglia Centrale;

5.6 Ambito Alta Murgia;

5.7 Ambito Murgia dei Trulli;

5.8 Ambito Arco Ionico Tarantino;

5.9 Ambito Piana Brindisina;

5.10 Ambito Tavoliere Salentino;

5.11 Ambito Salento delle Serre.

Il territorio comunale di Andria rientra in due Ambiti Paesaggistici individuati dal PPTR:

Ambito 5/ Puglia Centrale per il 66% della superficie e Ambito 6/ Alta Murgia per il restante 34%.

Ambito 5/ Puglia Centrale:

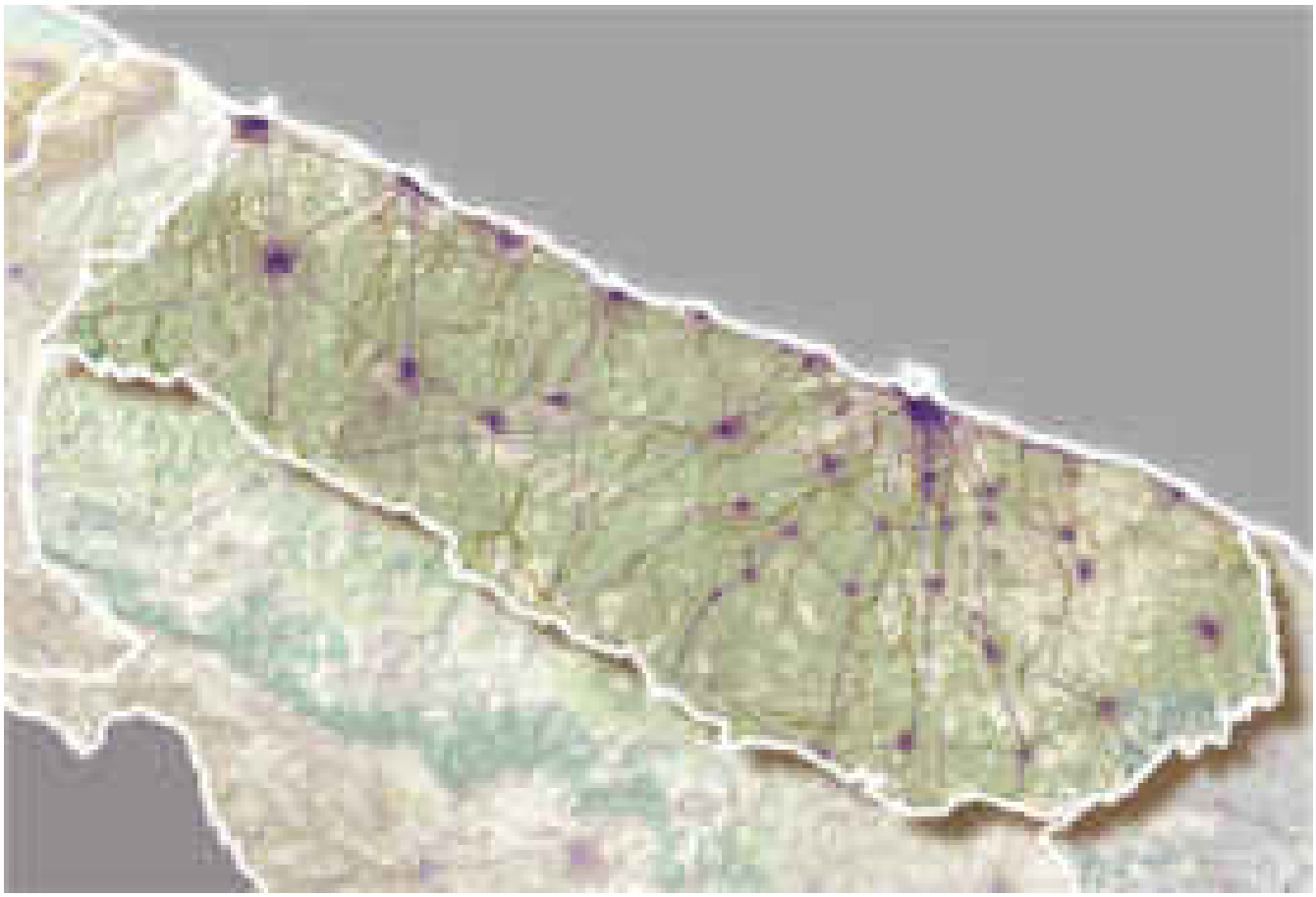

L'ambito della Puglia centrale è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si spinge fino ai piedi dell'altopiano murgiano.

La delimitazione dell'ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dalla linea di costa e dal gradino murgiano nord-orientale, individuabile nella fascia altimetrica, compresa tra i 350 e i 375 metri slm, in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra il paesaggio della Puglia centrale e quello dell'Alta Murgia sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra la matrice olivetata e il fronte di boschi e pascoli che anticipa l'altopiano murgiano), sia della struttura insediativa (tra il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e il vuoto insediativo delle Murge). A sud e ad ovest, a causa della mancanza di delimitazioni morfologiche evidenti, sono stati considerati prevalentemente i confini comunali.

Il perimetro che delimita l'ambito segue, a Nord-Ovest, i confini dei comuni della Valle dell'Ofanto (Canosa e parte del comune di Barletta, includendo l'insediamento), a Sud-Ovest, la viabilità interpoderale che delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale, a Sud e Sud-Est, i confini

del Comune di Gioia del Colle e quelli della Valle d'Itria, a Nord-Est la linea di costa fino alla foce dell'Ofanto.

I processi di antropizzazione di lunga durata alla scala d'ambito hanno privilegiato la direttrice costiera, con le grandi infrastrutture che tagliano il territorio per fasce parallele alla costa: tra quest'ultima e la SS16, tra SS16 e ferrovia, tra ferrovia e SS 16 bis, tra SS16 bis e autostrada, tra autostrada e SS 96 -98.

La dominante agricola della maglia olivetata risulta ancor oggi strutturante e caratterizzante l'intero ambito. Interruzioni e cesure alla matrice olivetata si riconoscono in prossimità delle grandi infrastrutture ed intorno ai centri urbani, dove le tensioni e le attese sui suoli in prossimità del margine urbano creano condizioni di promiscuità tra costruito e spazio agricolo alterando il rapporto storico tra città e campagna.

I principali agenti di trasformazione sono: le grandi aree industriali e commerciali che si dispongono lungo la SS16 (Barletta, Trani, Bisceglie) e SS98 (Andria, Corato, Bitonto), i bacini estrattivi localizzati tra Barletta, Andria, Trani, la dispersione insediativa che si addensa lungo la costa, lungo alcuni assi viari (Molfetta-Terlizzi, Ruvo_Terlizzi, Trani-Corato) ed in aree paesisticamente rilevanti (tra Corato e il parco dell'Alta Murgia, tra Andria ed il Castel del Monte). Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono ad un rilevante incremento dell'estensione urbana prodotta dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di città, rafforzando il ruolo policentrico di questo territorio.

Ambito 6/ Alta Murgia:

L'ambito dell'Alta Murgia è caratterizzato dalla dominante costituita dall'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla fossa bradanica.

Nel fronte nord-est dell'ambito, a causa della presenza di questo elemento morfologico fortemente caratterizzante dal punto di vista paesaggistico, per la definizione dei confini si è privilegiato il criterio orografico.

Questa scelta ha comportato necessariamente la divisione delle superfici comunali a cavallo tra i due ambiti limitrofi (Alta Murgia e Puglia centrale), che sono testimonianza, invece, delle forti relazioni trasversali di sussistenza, da sempre esistite, fra l'interno e la costa.

La delimitazione dell'ambito dell'Alta Murgia si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dai gradini murgiani nord-orientale e sud-occidentale che rappresentano la linea di demarcazione netta tra il paesaggio dell'Alta Murgia e quelli limitrofi della Puglia Centrale e della Valle dell'Ofanto, sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra il fronte di boschi e pascoli

dell'altopiano e la matrice olivetata della Puglia Centrale e dei vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il vuoto insediativo delle Murge e il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e quello lineare della Valle dell'Ofanto). A Sud-Est, non essendoci evidenti elementi morfologici, o netti cambiamenti dell'uso del suolo, per la delimitazione con l'ambito della Valle d'Itria si sono considerati prevalentemente i confini comunali. Il perimetro che delimita l'ambito segue, a Nord-Ovest, la Statale 97 ai piedi del costone Murgiano sud-occidentale, piega sui confini regionali, escludendo il comune di Spinazzola, prosegue verso sud fino alla Statale 7 e si attesta sul confine comunale di Gioia del Colle, includendo la depressione della sella, si attesta, quindi, sulla viabilità interpoderale che delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale fino ai confini comunali di Canosa.

Caratterizzato da una struttura a gradinata con culmine lungo un asse disposto parallelamente alla linea di costa, il paesaggio rurale dell'Alta Murgia si presenta saturo di una infinità di segni naturali e antropici che sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente, la pastorizia e l'agricoltura che hanno dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse, come estesi reticoli di muri a secco, cisterne e neviere, trulli, ma soprattutto innumerevoli masserie da campo e masserie per pecore, i cosiddetti jazzi, che sorgono lungo gli antichi tratturi della transumanza.

La struttura insediativa dell'area murgiana è dunque costituita da grossi centri (che sono ancora oggi tra i comuni più grandi d'Italia) immersi in un territorio molto esteso, che in passato risultava del tutto inabitato, ad eccezione delle masserie, le poste e gli jazzi. Tali strutture sono da supporto per le attività agricolo-pastorali e, anche se con continue trasformazioni, sono giunte fino ai giorni nostri costituendo un patrimonio storico-architettonico unico e irripetibile di questo territorio. L'ambito è caratterizzato in modo netto e naturale da due antiche e importanti vie della transumanza che corrono quasi parallele in direzione Nord Ovest- Sud Est rappresentate rispettivamente, sul versante che guarda l'adriatico, dal tratturello regio n°19 Canosa-Ruvo e dalla tratta del tratturo regio n°18 Barletta-Grumo che corrono sui primi terrazzamenti a quota 300-350 metri s.l.m., e sul versante della Fossa Bradanica dal Tratturo Regio n°21 che ripercorre il tracciato della Appia Antica ad una quota altimetrica corrispondente ai 400-450 metri s.l.m.; inoltre è tagliato trasversalmente da un'altra antica via della transumanza n°68 Corato-Fontanadogna che ripercorre il solco erosivo della lama di Poggiorsini.

Il PPTR/p, inoltre, definisce cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale finalizzati in particolare a elevarne la qualità e la fruibilità. Essi hanno valore di direttiva.
L'attuazione degli stessi è affidata a soggetti pubblici e privati.
I progetti, che riguardano l'intero territorio regionale ed interessano tutti gli ambiti paesaggistici, sono:
a) La Rete Ecologica regionale
b) Il Patto città-campagna
c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Il Comune di Andria è interessato dallo scenario del **PATTO CITTA' CAMPAGNA**
Il progetto territoriale regionale del "Patto città campagna" iniziato in sede di piano con il "Patto di coprogettazione" fra PPTR e PSR comporta che si restituisca qualità ambientale e paesaggistica ad entrambi i territori: a quello urbano definendone con chiarezza i margini, le funzioni e gli spazi pubblici che caratterizzano storicamente la città, elevandone la qualità edilizia ed urbanistica; a quello rurale restituendogli specificità e proprietà di funzioni; superando un processo degenerativo che ha visto nell'urbanizzazione della campagna, la crescita del degrado di entrambi gli ambienti di vita, quello urbano e quello rurale.
Il progetto del Patto città campagna si è fondato nel PPTR su alcuni strumenti progettuali:

- La campagna del ristretto: è una fascia di territorio agricolo intorno alla città che inviluppa con una greenbelt le sue frange periferiche. In essa si prevede la ricostruzione degli antichi "ristretti" (ricollocandoli ai limiti delle attuali periferie) come la riproposizione di un paesaggio agricolo ricco di relazioni con la città come in passato erano trattati i ristretti.
- I parchi agricoli multifunzionali: è la proposta di territori periurbani più vasti del "ristretto" che mostrano una condivisione di intenti, a volte solo di progetto, a volte invece sociale perché insorge dal basso, per i modi in cui è condivisa dai suoi abitanti. I parchi agricoli sono territori agro-urbani o agro-ambientali che propongono forme di agricoltura di prossimità che alle attività agricole associa le esternalità dell'agricoltura multifunzionale che produce, oltre ad agricoltura di qualità, salvaguardia idrogeologica, qualità del paesaggio, complessità ecologica e chiusura locale dei cicli, fruibilità dello spazio rurale, valorizzazione dell'edilizia rurale diffusa e monumentale, attivazione di sistemi economici locali; il parco agricolo è portatore di nuovi valori ecologici, so-

ciali, culturali e simbolici.

- Il parco CO2: è la proposta di forestazione urbana nelle aree produttive o industriali come aree per la compensazione ambientale. La proposta è quella di coprire con ampie superfici boscate le grandi aree a parcheggio, spazi aperti limotrofi alle aree industrial; realizzare barriere al rumore e alle polveri per proteggere i bordi edificati, contribuire alla produzione energetica da biomassa.
- La campagna urbanizzata: costituisce la proliferazione di funzioni urbane decontestualizzate e disperse negli ultimi decenni nello spazio rurale (villette, capannoni, centri commerciali, ecc) a bassa densità, costitutiva dello sprawl urbano della città diffusa. Il PPTR affronta le forti criticità di questa forma di urbanizzazione proponendo di bloccare l'ulteriore occupazione di suolo agricolo, la rigenerazione dei tessuti per integrarli nel contesto rurale oppure connetterli alla città purchè diventino ecocompatibili.
- La campagna abitata: al contrario della campagna urbanizzata si tratta di diffusione di tessuti produttivi e abitativi legati al mantenimento di un rapporto con le attività agricole, mantenendo un forte legame funzionale fra città e campagna (modello fortemente presente ad esempio in Valle d'Itria). Per questi territori il PPTR propone il mantenimento delle modalità di costruzione fisica e sociale del legame della comunità residenziale con le attività agrosilvopastorali; la protezione della qualità dell'insediamento agricolo diffuso, dotando di servizi e infrastrutture i borghi, sostenendo gli interventi sull'edilizia rurale e in pietra a secco, favorendo le attività agrituristiche.

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.
Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in:

1. **beni paesaggistici**, ai sensi dell'art.134 del Codice e
2. **ulteriori contesti paesaggistici** ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni:

1. **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**(ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico

2. **Aree tutelate per legge**(ex art. 142 del Codice)

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

6.1. Struttura idrogeomorfologica

6.1.1 Componenti geomorfologiche

6.1.2 Componenti idrologiche

6.2. Struttura ecosistemica e ambientale

6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

6.3. Struttura antropica e storico-culturale

6.3.1 Componenti culturali e insediative

Beni paesaggistici

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico
- Zone gravate da usi civici validate
- Zone gravate da usi civici
- Zone di interesse archeologico

Ulteriori contesti paesaggistici

a) Testimonianza della stratificazione insediativa

   a - siti interessati da beni storico culturali

   b - aree appartenenti alla rete dei tratturi

   c - aree a rischio archeologico

b) Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative

   Rete tratturi

   Siti storico culturali

   Zone interesse archeologico

6.3.2 Componenti dei valori percettivi

L'area oggetto del presente rapporto preliminare di verifica è attraversata da:

6.3.1 Componenti culturali e insediative

Ulteriori contesti paesaggistici

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative - Rete tratturi

Nei Comuni in cui risultano approvati ai sensi della Lr 29/2003 i Piani Comunali dei Tratturi, alla rete tratturale e alle relative fasce di rispetto, vanno applicate le norme previste nelle NTA dei Piani Comunali dei Tratturi suddetti.

Avendo il Piano Comunale dei Tratturi valenza di Piano urbanistico esecutivo (PUE), così come indicato dalla LR 29/2003, (oggi abrogata dalla LR 4/2013), fino a scadenza dello stesso si applica l'art. 106 comma 1 delle NTA del PPTR il quale prevede che "…i piani attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P…". Dunque con il PCT vigente gli interventi previsti nel Piano Comunale dei Tratturi (PCT) rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P come eventualmente modificate dalle NTA del Piano Comunale dei Tratturi. I Piani Comunali dei Tratturi approvati, così come indicato dall'art. 2 comma 10 della LR 29/2003, hanno una validità pari a cinque anni e, se non modificati, si rinnovano automaticamente per lo stesso periodo di tempo.

Nello specifico il Comune di Andria è dotato di Piano Comunale dei Tratturi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 24 del 02.05.2011.

L'area oggetto del presente rapporto preliminare di verifica è limitrofa al tracciato del tratturo Barletta-Grumo nella parte in cui attraversa il centro abitato di Andria. Il PCT vigente per il Comune di Andria riporta quanto segue:[…]

"Per il tratto urbano del Tratturo, come detto nella Relazione, il Comune di Andria chiese ed ottenne nell'anno 1939 l'assegnazione di quasi tutte le aree di pertinenza tratturali comprese tra Via vecchia Barletta e Via Morelli per costruire "**case popolarissime**": obiettivo pienamente raggiunto. Questo tratto, pertanto, ha subito permanenti alterazioni di natura edilizia, però, al suo centro è presente una viabilità significativa perché segue il tracciato del Tratturo ed è costituita dai seguenti assi viari principali:

a) l'asse costituito da Viale Ovidio, Viale Orazio e Viale Virgilio, senza soluzione di continuità, che collega Via vecchia Barletta con Via Barletta, Via Ospedaletto e Via Trani; esso è ubicato esattamente al centro dell'originaria area di pertinenza del Tratturo; alle due estremità dell'area di pertinenza ci sono altre strade, parallele ai Viali di cui sopra, di larghezza e lunghezza inferiore ed hanno i nomi di Via Apuleio, Via Quinto Ennio, Via Plinio, tutte orientate nella stessa direzione del Tratturo e collegate ai Viali principali da Vie traverse che, a volte, sono senza uscita. Sull'intera originaria area di pertinenza del Tratturo è stata sviluppata, ai lati dei suddetti Viali, una edilizia residenziale di tipo "popolarissima", con edifici di altezza limitata, allineati secondo l'asse del Tratturo, il cui insieme fornisce ancora la visione di un "**nastro edificato lungo una prestabilita direttrice**", che sappiamo essere proprio quella del Tratturo Barletta-Grumo;

b) l'asse, in prosieguo del primo, costituito da Via della Pineta, Via Morelli e Via da Villa, che collega Via Trani con Via Bisceglie; questo secondo asse stradale non sempre è ubicato al centro del Tratturo e anche per esso, percorrendolo, non si ha alcuna visione correlabile con il Tratturo. L'originaria area di pertinenza di questa porzione del Tratturo è edificata quasi per intero e sono presenti anche servizi di pubblica utilità.

Tenendo conto dello stato dei luoghi, è stata effettuata la classificazione dei tronchi armentizi di questo Tratturo e l'individuazione, o meno, delle aree annesse.

In conclusione, per l'intero tracciato del Tratturo Barletta-Grumo si può affermare che non ci sono tronchi di interesse archeologico a causa delle alterazioni di tipo vegetazionale che il Tratturo ha subito in modo permanente e per la mancanza di manufatti di qualsiasi genere riconducibili al mondo della Transumanza."+

Il PCT del Comune di Andria conformemente ai contenuti della L.R. n. 29/2003 ed alle Linee Guida emanate dal Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia individua e classifica i tronchi armentizi presenti nel territorio del Comune di Andria definendo per il tratto urbano del tratturo Barletta-Grumo quanto segue:

"**5.1.c : L.R. n. 29/2003 - Art.2 – comma 2 – lettera "c"**
I tronchi armentizi classificati di categoria e/o di tipo "**c**" sono così definiti:
"**Tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia**".

Della rete tratturale presente nel territorio del Comune di Andria, sono classificati di categoria e/o di tipo "c" i seguenti tronchi armentizi:
c.1 Tronco urbano del Tratturo Barletta-Grumo, compreso tra Via vecchia Barletta e Via Bisceglie nell'ambito della zonizzazione urbana del PRG vigente nel Comune di Andria.
Motivazione: poiché ha subito permanenti alterazioni di natura edilizia che hanno irrimediabilmente compromesso la sua consistenza fisica e funzionale di via armentizia, ne è ipotizzabile una sua eventuale riconversione considerato il forte grado di antropizzazione di natura edilizia, questo tronco urbano del tratturo Barletta-Grumo è individuato come tronco **di categoria** "**c**" (TAV. P1.2).[…]
Il vigente PCT inoltre prescrive:

"ART. 9- Prescrizione di base specifica per il tratto urbano del Regio Tratturo Barletta-Grumo

9a- Con riferimento all'intero tronco urbano del Tratturo Barletta-Grumo: **da Via vecchia Barletta fino a Via Bisceglie, poiché l'originaria area di pertinenza ha subito permanenti alterazioni di natura edilizia, esso nel PCT è classificato di categoria "c", ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 29/2003.** L'unico elemento che si collega all'originaria funzione di via armentizia del Tratturo è il sistema viario principale costituito da un "continuum" di strade denominate: Viale Ovidio, Viale Orazio, Viale Virgilio, Via della Pineta, Via Luigi Morelli e Via Antonio da Villa che, con i loro tracciati generalmente ubicati al centro dell'originaria area di pertinenza tratturale, individuano visivamente la direzione che il Regio Tratturo Barletta-Grumo aveva e che è chiaramente visibile nell'aerofoto dell'anno 1954 assunta come "logo" del PCT (TAV.A3.3). Pertanto, per le AP di questo Tratturo, come rilevabili catastalmente, valgono le norme dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Andria con la prescrizione che nelle zone di completamento ricadenti nelle originarie aree di pertinenza del Tratturo (AP evidenziate in giallo nella Tavola P1.2), nella formazione dei P.U.E. ove prescritti, devono essere previste

strade, al confine dell'originaria area tratturale, aventi andamento parallelo allo sviluppo del Tratturo stesso, in modo da conservare, accentuandola, la peculiarità visiva della direzione del tracciato dell'antica via armentizia.

Infine, si prescrive che al di sotto delle indicazioni dei nomi delle strade costituenti la viabilità principale di cui si è detto innanzi, siano collocate targhe con la dicitura "GIA' REGIO TRATTURO BARLETTA-GRUMO" e si stabilisce che sia sempre evidenziata sulle planimetrie della città di Andria, per qualsiasi uso redatte, la fascia tratturale da Via vecchia Barletta a Via Bisceglie con la seguente dicitura, riportata in legenda: "fascia di terreno , larga 111 metri, che per cinque secoli è stata sede del Regio Tratturo Barletta-Grumo" o di analogo tenore."

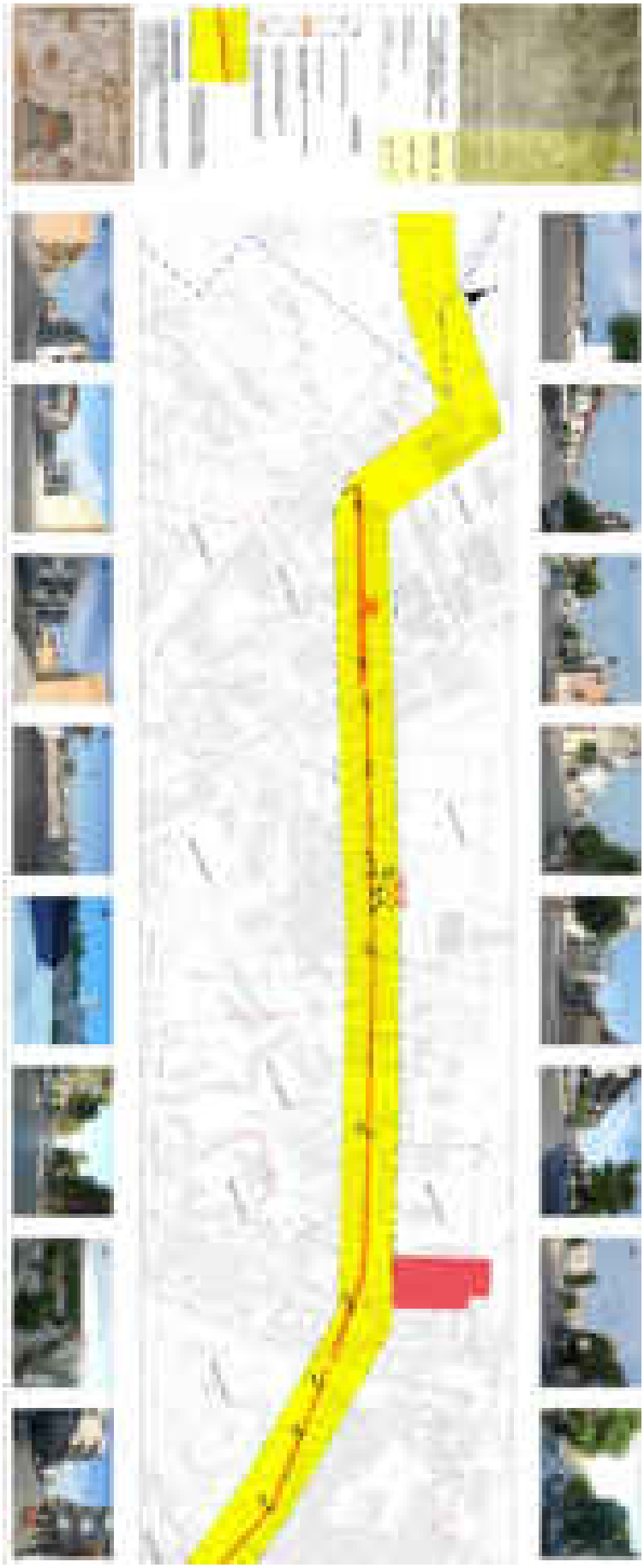

Figura 10 (PIANO COMUNALE DEI TRATTURI - ESTRATTO TAV. P1.2 - TRATTO URBANO TRATTURO BARLETTA-GRUMO)

5.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

La Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n° 1441 del 4 agosto 2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA), un piano di settore, introdotto nella normativa italiana dal D.Lgs. 152/1999 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento", attualmente sostituito dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Il PTA è finalizzato alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee.

Gli obiettivi generali del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia sono:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Il Piano di Tutela delle Acque:

a) individua e classifica le zone di protezione speciale idrogeologica (tipo a - b - c - d);
b) individua le aree vulnerabili da contaminazione salina;
c) individua le aree di tutela quali-quantitativa.

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non è classificata come zona di protezione speciale idrogeologica. (figura 11)

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo è classificata come area vulnerabile da contaminazione salina. (figura 12)

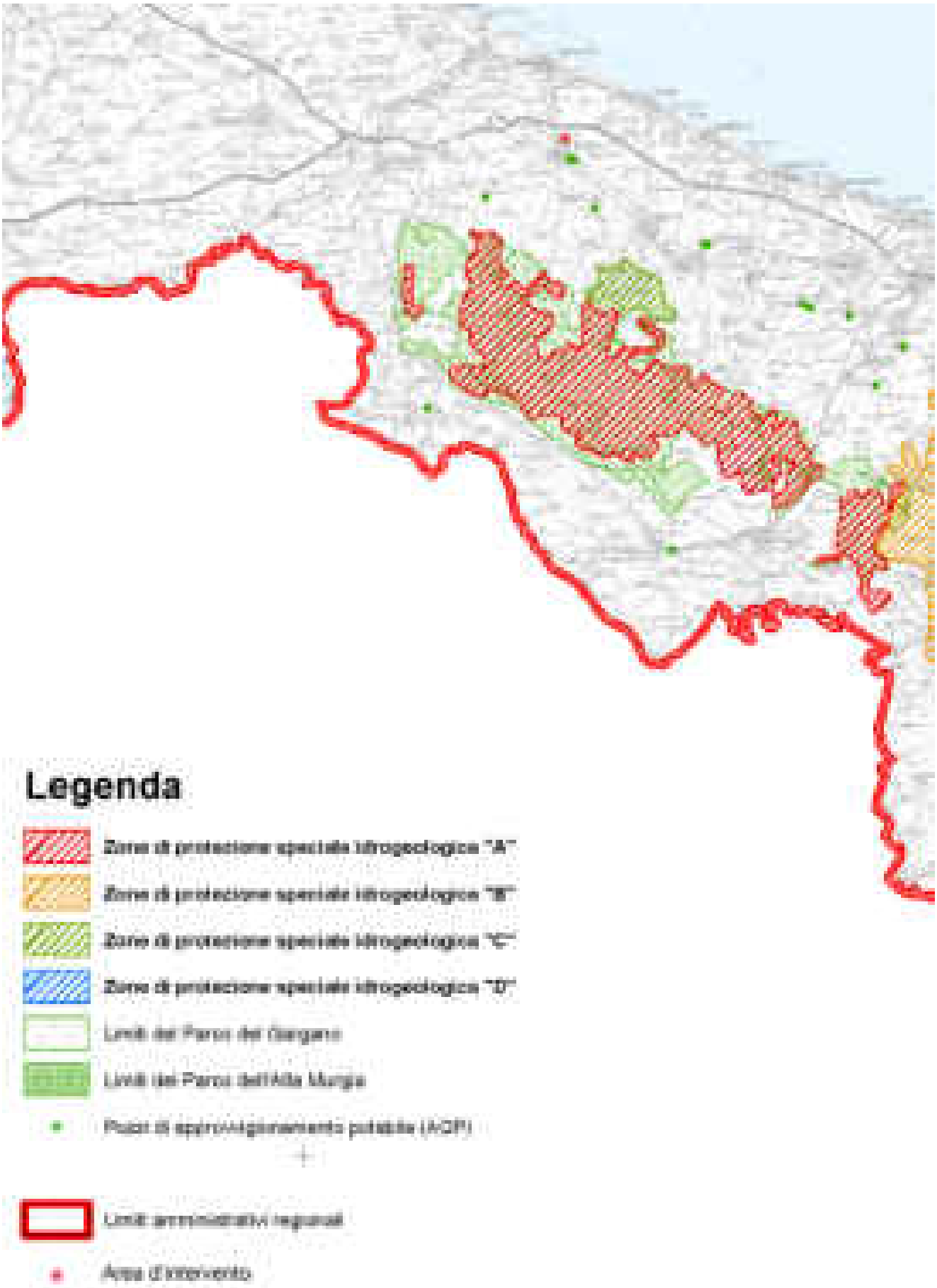

Figura 11 (TAV. A DEL PTA)

Non essendo previste opere di emungimento non si rilevano disarmonie o contrasti tra l'intervento in oggetto e le specifiche prescrizioni miranti ad una drastica riduzione del prelievo idrico sostenibile espresse nella Misura 2.10 dell'allegato tecnico n° 14 del Piano di Tutela delle Acque di seguito riportato:

"3.2.10 Tutela aree soggette a contaminazione salina (M.2.10)

Limitatamente alle aree costiere interessate da contaminazione salina, la cui perimetrazione è riportata nella TAV.B allegata al Piano di Tutela, si ritiene opportuno sospendere il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99). In tale area potrebbero essere consentiti prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione. Dovrà inoltre essere preventivamente indicato il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente. Per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione andrebbero verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a:

a) 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l'Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera Adriatica e Jonica;

b) 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l'Acquifero carsico del Salento;

c) 30 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l'Acquifero carsico del Gargano.

Nel determinare la portata massima emungibile da concedere, si dovrà considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

Figura 12 (TAV. B DEL PTA)

5.4 Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE)

Il Piano Regionale per le Attività Estrattive, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 445 del 23 febbraio 2010, è lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione, pianificazione economica e territoriale delle attività estrattive nella regione Puglia.

Esso contiene:

- la relazione illustrativa delle finalità e dei criteri informativi del piano;
- le norme tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;
- la carta giacimentologica implementata con sistema GIS contenente:
  1. l'indicazione delle risorse di potenziale sfruttamento;
  2. i vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici;
  3. la tabella dei fabbisogni di cui all'art. 31 comma 1 lett. E) l.r. n. 37/85.

L'obiettivo generale del PRAE consiste nella programmazione delle attività estrattive per garantire uno sviluppo delle attività produttive coordinato e compatibile con l'ambiente.

Il Piano Regionale per le Attività Estrattive definisce poli o bacini estrattivi distinti nelle seguenti tipologie:

- B.P.P. – bacino da sottoporre a piano particolareggiato;
  tipologia relativa ad aree di rilevante interesse economico oltre che ambientale e per le quali occorrono degli approfondimenti negli studi;
- B.C. – bacino di completamento con cave in attività;
- B.N. – bacino di nuova apertura senza cave in attività;
- B.V. – bacino in aree vincolate.

L'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non realizza alcuna interferenza localizzativa con il predetto strumento di pianificazione regionale, in quanto nell'area oggetto di intervento, nonché nelle sue immediate adiacenze, non risulta posizionato alcun Bacino di estrazione.

5.5 Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

Con la Legge Regionale 16/2008 la Regione Puglia ha approvato i "Principi, indirizzi e linee di intervento per il Piano Regionale dei trasporti". Secondo la normativa regionale il PRT è il documento di riferimento per la programmazione regionale dei trasporti che detta obiettivi e linee strategiche e rimanda ai successivi piani attuativi le scelte operative di dettaglio. Gli articoli 5 e 6 di detta legge

definiscono gli obiettivi generali e specifici che, in sede di piani attuativi, dovranno guidare la scelta degli interventi.

L'Assessorato ai Trasporti e alla Vie di Comunicazione della Regione Puglia ha redatto il Piano Attuativo 2015-2019 in conformità all'art. 7 della Legge Regionale 18/2002, come modificato dalla LR 32/2007, e sulla base dei contenuti della L.R. 16/2008.

Il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT, anche in conformità agli obiettivi del PPTR, per le modalità stradale, ferroviaria, marittima e aerea prefigura l'assetto infrastrutturale volto a migliorare la mobilità interna, a potenziare i collegamenti del sistema regionale nell'ambito delle reti nazionali e internazionali e a garantire la competitività del sistema economico pugliese a partire dai suoi settori trainanti.

Gli obiettivi generali del PRT sono:

- adottare un approccio improntato alla co-modalità nella definizione dell'assetto delle infrastrutture e dell'organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, finalizzato a garantire efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle esternalità;
- contribuire alla creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone, merci e per la logistica – in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I – che veda la Puglia protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e nel "Sistema mediterraneo" a supporto dello sviluppo di relazioni e integrazioni di natura culturale, economica e sociale;
- configurare una rete di infrastrutture e servizi sulla base di criteri di selezione delle priorità che garantisca livelli di accessibilità territoriale rispondenti alla valenza sociale, economica, paesaggistico ambientale delle diverse aree della regione nel rispetto dei vincoli di budget imposti a livello nazionale e regionale;
- strutturare un sistema di infrastrutture e servizi di mobilità concepito in modo da garantirne la fruizione da parte di tutte le categorie di utenti/operatori;
- garantire tempi certi di attuazione degli interventi programmati dai Piani attuativi attraverso il coinvolgimento degli Enti locali nei processi di pianificazione e attraverso forme di partecipazione e concertazione con i soggetti economici e sociali interessati dai processi stessi;
- garantire l'efficacia degli interventi programmati dai Piani attuativi, la coerenza della pianificazione sviluppata dai diversi settori e livelli amministrativi e il corretto funzionamento del sistema della mobilità nel suo complesso promuovendo forme di copianificazione intersettoriale (in primis trasporti-territorio) e indirizzando la pianificazione sott'ordinata;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani

di sviluppo economico e sociale attraverso un'adeguata interpretazione delle istanze che nascono dal sistema insediativo e da quello economico sociale.

Il P.R.T. è articolato per bacini e reti e definisce in particolare:

- gli interventi sulla rete ferroviaria;
- gli interventi sulla rete stradale;
- gli interventi sui porti;
- gli interventi sugli aeroporti;
- gli interventi sui centri merci.

Il territorio di Andria è stato inserito nel distretto industriale Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Trani.

Nel Piano Regionale dei Trasporti sono previsti interventi, con scadenza a lungo termine 2020, di ammodernamento con allargamento e sistemazione della intersezione con la SP168 e ricostruzione del sottopasso con l'autostrada A14 della strada provinciale n° 130 Trani-Andria.

Non si rileva alcuna interferenza tra l'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo e i suddetti interventi.

5.6 Piano Regionale della Qualità dell'aria (PRQA)

Il Piano Regionale della Qualità dell'Aria, adottato con il Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008 ed attualmente in fase di riedizione, come da DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 774 "Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) di cui al DIgs 155/2010 e ss.mm.ii. Finalità generali ed obiettivi di Piano", si inserisce in un quadro di riferimento, nazionale ed internazionale, in evoluzione e nel quale dalla stipula del Protocollo di Kyoto in poi si delineano gli elementi di una politica ambientale più consapevole, che individua nei limiti della capacità di carico del pianeta la necessità di una radicale inversione di tendenza, sia nell'approvvigionamento delle risorse energetiche, sia nell'uso e nel risparmio dell'energia stessa.

Il Piano Regionale della Qualità dell'aria è stato redatto al fine di predisporre e attuare il monitoraggio della qualità dell'aria e la pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori limite.

L'obiettivo principale del PRQA è quello di conseguire il rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti –PM10, NO2, Ozono – per i quali, nel periodo di riferimento per la redazione del piano, sono stati registrati superamenti nel territorio regionale.

Si è scelto di mirare le misure di risanamento, articolandole secondo quattro linee di intervento generali:

1. miglioramento della mobilità nelle aree urbane;
2. riduzione delle emissioni da impianti industriali;
3. sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale;
4. interventi per l'edilizia.

Gli obiettivi specifici attraverso cui il Piano intende perseguire le finalità generali sono:

- ridurre le emissioni da traffico autoveicolare nelle aree urbane;
- incrementare la quota di trasporto pubblico, favorire e incentivare le politiche di mobilità sostenibile;
- eliminare o ridurre il traffico pesante nelle aree urbane;
- ridurre le emissioni inquinanti degli insediamenti industriali;
- incrementare i livelli di coscienza ambientale della popolazione;
- favorire la più ampia applicazione del PRQA;
- aumentare le conoscenze in materia di inquinamento atmosferico;
- accelerare i naturali processi di degradazione degli inquinanti;
- adeguare la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria alla normativa vigente.

Il Piano regionale della Qualità dell'Aria nello specifico suddivide il territorio regionale in zone omogenee classificando i comuni in quattro distinte categorie (A-B- C-D), a seconda del tipo di inquinamento.

Per ciascuna delle quattro tipologie di zona il PRQA disciplina le misure da attuare per il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intero territorio del comune di Andria, e quindi l'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo che ci occupa, è classificato zona A così definita dal PRQA:

ZONA A: comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei VL a causa di emissioni da traffico autoveicolare. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità di cui al paragrafo 6.1.1.

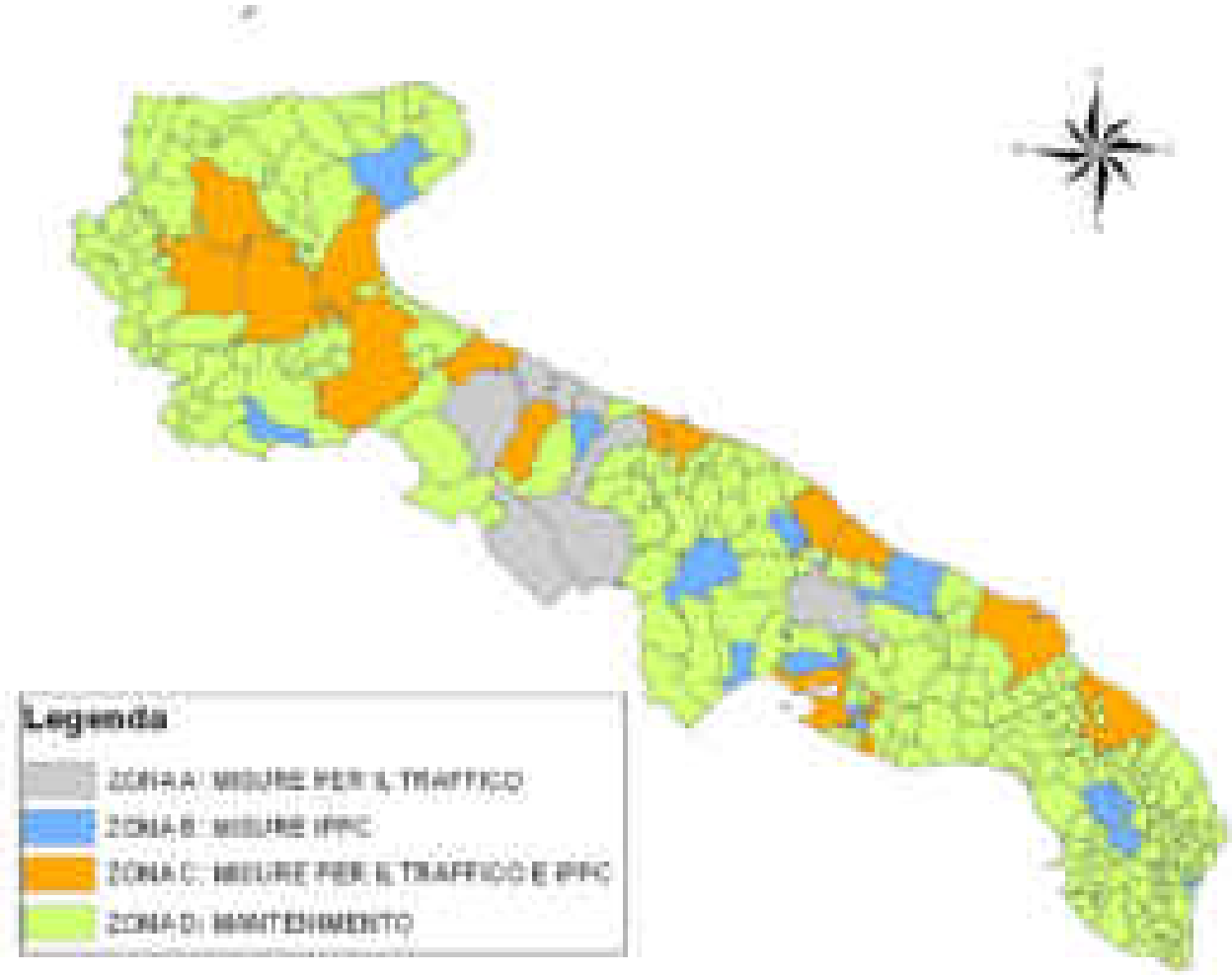

6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI RISANAMENTO SELEZIONATE

6.1.1 MISURE PER LA MOBILITÀ

Ripensare la mobilità appare oggi un obiettivo prioritario, da perseguire con tutti gli strumenti normativi e tecnologici a disposizione: città e vie di comunicazione sovraccariche di mezzi di trasporto provocano, infatti, oltre all'immissione di sostanze inquinanti in atmosfera, un insieme di fenomeni negativi, dall'inquinamento acustico al peggioramento complessivo dei livelli di qualità della vita della popolazione. Le misure per il miglioramento della mobilità previste dal PRQA hanno l'obiettivo principale di ridurre le emissioni inquinanti da traffico nelle aree urbane. Le misure di carattere finanziario sono volte principalmente allo snellimento del traffico autoveicolare nelle aree urbane, con l'incentivazione del trasporto pubblico e la riduzione del traffico merci. Si è scelto di finanziare in misura maggiore quegli interventi che hanno già dimostrato la loro efficacia in passato, nella convinzione che l'investimento in best practices garantisca risultati migliori rispetto a interventi mai sperimentati. Ad esempio, il PRQA finanzia l'introduzione o l'incremento dei parcheggi di scambio mezzi privati-mezzi pubblici, già introdotti con successo dal Comune di Bari, e gli interventi per la distribuzione merci nei centri storici tramite veicoli a basso o nullo impatto ambientale, che il Comune di Vicenza ha attivato da tempo con il progetto "Veloce". Le misure di carattere prescrittivo mirano invece a limitare la circolazione dei mezzi più inquinanti, attraverso strumenti quali la limitazione della circolazione, il pedaggio di accesso ad alcune aree delle città o l'allargamento delle aree di so-

sta a pagamento.

Si è scelto di non inserire misure classiche quali “domeniche ecologiche” o circolazione a targhe alterne poiché esse, sebbene positive dal punto di vista educativo, hanno dimostrato di avere ricadute molto limitate sulla riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera.

	AZIONE D'INTERVENTO	MISURA	MOTIVAZIONE	SOGGETTI COINVOLTI	RISORSE DISPONIBILI
T.1	[illegible] PRIVATO	Introduzione di un sistema [illegible] **ciclomotori e motoveicoli** [illegible] **pagamento; incremento della tariffa di pedaggio/ulteriore chiusura del** [illegible]	[illegible] TRAFFICO AUTOVEICOLARE [illegible]	[illegible]	[illegible]
T.2				COMUNE	Nessun impegno finanziario richiesto
T.3		Introduzione del pedaggio per l'accesso ai centri storici e per [illegible]		COMUNE	Nessun impegno [illegible]
T.4		Limitazione della circolazione dei [illegible] **all'ambito urbano**		COMUNE	[illegible]
T.5		Introduzione della sosta a pagamento [illegible]		COMUNE	[illegible]
T.6	[illegible] PUBBLICO	[illegible] **ambientale**	[illegible] TRASPORTO PUBBLICO	[illegible]	[illegible]
T.7		Intervento sul sistema del trasporto pubblico locale (filtro per particolari [illegible] **Metro; riqualificazione del trasporto pubblico di bacino tramite convenzione a** [illegible])		REGIONE/COMUNE	1.500.000 €
T.8		Incremento/Introduzione dei **parcheggi di scambio mezzi privati** [illegible]		COMUNE	[illegible]
T.9	MOBILITA' SOSTENIBILE	Incremento e sviluppo della pista ciclabile urbana	[illegible] POLITICHE DI MOBILITÀ [illegible]	REGIONE/COMUNE	2.000.000 €
T.10		Introduzione del "car pooling" e del "car sharing"		REGIONE/COMUNE	1.000.000 €
T.11		Sviluppo delle iniziative di Mobility Management		REGIONE/COMUNE	Nessun impegno finanziario richiesto
T.12	TRASPORTO DI MERCI	**distribuzione merci nei centri storici tramite veicoli a basso o nullo impatto ambientale**	DIMINUIRE IL TRAFFICO [illegible]	COMUNE	4.000.000 €
T.13		Limitazioni all'accesso dei veicoli [illegible]		COMUNE	Nessun impegno [illegible]

TABELLA C.1. MISURE DI TRASBORDO PER LA MOBILITÀ

5.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia BAT

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del giugno 2015, è uno strumento di governo del territorio per la Provincia di Barletta Andria Trani ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs n. 267/2000, dell'articolo 17, comma 10 della L. n. 135/2012 e degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 20/2001. Il PTCP inoltre con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 23 maggio 2017 è stato adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi e per effetto dell'art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR

Le disposizioni del PTCP hanno efficacia sull'intero territorio provinciale e attuano le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale definendo gli obiettivi di governo del terri-

torio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale coordinando la pianificazione dei comuni. Il PTCP inoltre si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore vigenti sul territorio regionale e recepisce ed integra le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nonché quelle del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia e di quella della Basilicata, del Piano di Tutela delle Acque (PTA), del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE), del Piano Regionale Trasporti (PRT), del Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sugli aspetti naturalistici, ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali. Il PTCP infine costituisce riferimento per i contenuti del Piano del Parco Regionale del Fiume Ofanto per l'attuazione delle finalità di tutela e valorizzazione.

Il PTCP è un atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia e si articola in Contenuti di Conoscenza e Contenuti di Assetto.

I Contenuti di Conoscenza, in attuazione del DRAG/PTCP, rappresentano lo strumento fondamentale di ricognizione del territorio provinciale e sono finalizzati alla comprensione, descrizione e rappresentazione del patrimonio territoriale provinciale nelle sue diverse parti, peculiarità e criticità.

I Contenuti di Assetto, in conformità con gli indirizzi e le previsioni dei piani di livello sovraordinato, sono finalizzati:

- alla definizione di uno schema di assetto del territorio provinciale ed all'individuazione delle trasformazioni territoriali necessarie per conseguirlo;
- alla indicazione delle diverse destinazioni del territorio;
- alla individuazione della localizzazione di massima delle principali infrastrutture;
- alla definizione del sistema della mobilità di interesse provinciale;
- alla individuazione delle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale del territorio;
- alla individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- alla definizione delle specificazioni a livello del territorio provinciale degli ambiti paesaggistici così come definiti dal PPTR;
- a stabilire concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione dei Comuni.

Le previsioni del PTCP sono articolate in tre sistemi territoriali:

- Sistema ambientale e paesaggistico;
- Sistema insediativo e degli usi del territorio;
- Sistema dell'armatura infrastrutturale.

Nella circolare "Linee interpretative per la prima applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Barletta Andria Trani adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n°12 del 25/06/2014", approvata con determinazione della Giunta Provinciale n°93 del 15/09/2014, si chiariva sin dall'adozione del PCTP:

"in primo luogo che l'art. 27 delle NTA non prevede per i vigenti strumenti urbanistici comunali un obbligo di adeguamento alle previsioni del PTCP definitivamente approvato. Rispetto al PTCP definitivamente approvato è previsto il controllo di compatibilità nei casi di cui all'art. 14, commi 1 e 3 delle NTA, ovvero nel caso di formazione dei piani urbanistici generali nonché dei seguenti ulteriori strumenti urbanistici:

a) Varianti strutturali a piani urbanistici generali, formati ai sensi della L.R. n.20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio).
b) Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (L.R. n. 21/2008) che interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari nelle zone ad elevata sensibilità ambientale di cui all' Allegato del R.R. n. 18/2013.
c) Piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari nelle zone ad elevata sensibilità ambientale di cui all' Allegato del R.R. n.18/2013.
d) Piani urbanistici esecutivi o Piani di Lottizzazione di nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20 ettari, oppure superiori a 10 ettari nelle zone ad elevata sensibilità ambientale di cui all' Allegato del RR n.18/2013.
e) Piani urbanistici esecutivi (PUE) soggetti alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata", ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
f) Piani urbanistici esecutivi (PUE) che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovralocali, come di seguito individuati:
   f1) Progetti per i quali è necessaria la valutazione d'impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II o III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
   f2) Progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale.
g) Proposte dei Comuni riguardanti, ai sensi della normativa statale e regionale vigente e successive normative, la realizzazione di servizi di livello sovralocale come indicativamente elencati al successivo Art. 16."

Nella medesima circolare inoltre la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha sottolineato l'obbligo del rispetto, per gli ambiti di pianificazione del PTCP, delle norme di salvaguardia vigenti dalla data di adozione dello stesso PTCP:

"[…]In questa situazione, pertanto, i Comuni debbono, ai sensi del DRAG/PTCP, tener conto delle "misure dirette" previste dal PTCP adottato, se non adeguando il proprio strumento ad esse, comunque, soprassedendo dall'introdurre una disciplina urbanistica non conforme alle suddette pre-

visioni prevalenti sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi comunali.
In questo senso, la Provincia può (ma anche deve) svolgere la propria attività valutativa rispetto agli strumenti di pianificazione di cui all'Art. n. 14, commi 1 e 3, delle NTA nella fase intercorrente fra l'adozione e l'approvazione definitiva del PTCP.

5.8 Piano di Assetto Idrogeologico AdB Puglia (PAI)

Dalla visione delle perimetrazioni PAI vigenti (figura 13), redatte dall'Autorità di Bacino della Puglia, si evince che l'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo non risulta essere perimetrata.

Figura 12 (TAV. B DEL PTA)

6 CRITERI DI PROGETTAZIONE

Al fine di orientare l'attuazione del Piano verso la sostenibilità ambientale, garantire il migliore utilizzo delle risorse naturali e mitigare gli eventuali impatti sull'ambiente sono state elaborate delle specifiche indicazioni progettuali:

- **Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo**

L'attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto prevede un rapporto di copertura molto basso pari al 20,35%. Si registra di conseguenza la presenza di ampie superfici permeabili adibite a verde privato e pubblico che consentono un facile deflusso delle acque meteoriche fino alle falde freatiche e riducono al minimo eventuali fenomeni di "isola di calore". In fase di progettazione esecutiva dei singoli lotti e del viale privato di accesso agli stessi sarà inoltre privilegiato l'utilizzo di pavimentazioni cave autobloccanti in modo da favorire ulteriormente la permeabilità dei suoli.

- **Progettazione verde privato e pubblico**

Il verde privato e quello pubblico saranno realizzati in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori e saranno costituiti, in linea generale, da specie vegetali autoctone.
Nello specifico, nel rispetto dell'indice di piantumazione previsto per le C.3 dalle NTE del PRG di 40 alberi/ha, saranno messi a dimora alberi ad alto fusto (quercia, pino mediterraneo, pino d'aleppo, leccio, olivo, etc.), con preferenza per quelli a foglia caduca disposti a sud di ogni lotto al fine di favorire l'ombreggiamento nel periodo estivo e non limitare l'irraggiamento solare nel periodo invernale.
Saranno realizzate, inoltre, barriere a verde lungo il confine di ciascun lotto costituite da siepi compatte e sempreverdi di macchia mediterranea a bassa richiesta idrica (lentisco, ginestra, ginepro, alloro, oleandro, mirto, ligustro, etc.).
La progettazione esecutiva e la realizzazione degli spazi a verde pubblico sarà eseguita rispettando gli stessi criteri e in uno spirito di uniformità ed omogeneità.

- **Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche**

In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione saranno predisposti sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi per il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali. Tali acque saranno utilizzate per l'irrigazione degli spazi verdi privati o per altri usi com-

patibili e non potabili. Saranno rispettati, in relazione alle modalità di trattamento delle acque meteoriche, le prescrizioni indicate dalla normativa vigente in materia, sia nazionale che regionale (Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia", R.R n°26 del 9-12-2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia", Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 - Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002).

- **Promozione di edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile"**

Si è cercato di privilegiare in particolare l'adozione:

I. di interventi tesi al risparmio energetico e all'individuazione di criteri di approvvigionamento delle risorse energetiche che favoriscano l'utilizzo di impianti di illuminazione a basso consumo energetico, di tecniche di edilizia passiva, di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati;
II. di materiali, tecnologie costruttive e componenti edilizi tali da garantire le migliori condizioni di salubrità microclimatica degli ambienti da realizzare;
III. di misure di risparmio idrico coadiuvate dall'utilizzo delle più moderne tecnologie attualmente disponibili (impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, aeratori rompi getto, riduttori di flusso, etc.);
IV. di materiali riciclati e recuperati al fine di ridurre il consumo di materie prime;
V. di una progettazione esecutiva che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e favorisca una riduzione della produzione di rifiuti da demolizione in linea con quanto previsto dai criteri del Protocollo ITACA 2017 per la regione Puglia.

- **Utilizzo di materiali locali**

Al fine di salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione sarà favorito l'utilizzo di materiali a "Km zero" con particolare predilezione, per le opere lapidee, per la pietra locale.

- **Utilizzo di materiali riciclabili**

In fase di progettazione esecutiva sarà specificato l'utilizzo di materiali più facilmente riciclabili, come legno, ferro, etc., per l'esecuzione delle recinzioni e di parti dell'arredo urbano di spazi pub-

blici e comuni privati da realizzare anche in uniformità alle tipologie già inserite o previste nell'abitato di Andria.

- **Gestione rifiuti urbani**

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, come si evince dai dati registrati dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Andria ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2017 pari al 63,97%, a fronte di una percentuale del 65,00% per il 2018. Si registra inoltre una progressiva diminuzione di produzione di rifiuti urbani negli ultimi anni.
Tali valori positivi di raccolta differenziata sono attribuibili alle modalità di raccolta "porta a porta" adottate dall'Amministrazione Comunale.
Al fine di favorire l'organizzazione della raccolta differenziata, il ritiro dei rifiuti da parte del personale addetto ed incentivare comportamenti virtuosi da parte degli abitanti insediati, in fase di progettazione esecutiva dei singoli lotti saranno individuati appositi spazi di stoccaggio opportunamente dimensionati e con idonee caratteristiche igienico-sanitarie.

- **Promozione mobilità sostenibile**

Al fine di favorire l'innesco di processi di mobilità sostenibile e ridurre l'utilizzo di veicoli inquinanti, in fase di progettazione esecutiva dei singoli lotti saranno predisposti specifici spazi per l'installazione di portabiciclette e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

- **Definizione prestazioni energetiche degli edifici ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili**

In fase attuativa, all'atto della richiesta del titolo edilizio, sarà depositata la "Relazione di rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo energetico" ai sensi delle normative vigenti per il contenimento dei consumi energetici (L.10/91 e s.m.i: D.P.R. 412/93 – D.P.R. 551/99 – D.Lgs. 192/05 – D.Lgs. 311/06, art.. 125 del D.P.R. 380/2001).
Inoltre, con riferimento all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l'intervento è soggetto al rispetto delle normative vigenti e in particolare di quanto previsto dall'art.11 comma 1 e relativo Allegato III del D.Lgs. 28/2011 di cui si riporta uno stralcio:

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[...]

CAPO II
REGOLAMENTAZIONE TECNICA

[...]

Art. 11

(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

[...]

ALLEGATO 3

[illegible]

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$$P = \frac{[illegible]}{K} \cdot S$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- **Progettazione impianti tecnologici**

L'intervento è soggetto al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti ai sensi del DM. 37/2008:"Norme in materia di installazione di impianti negli edifici".

All'atto della richiesta del titolo edilizio saranno depositati i relativi progetti.

- **Rispetto disciplina inquinamento luminoso**

In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica e privata sarà rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 13 del 22/08/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" attuativo della L.R. n°15 del 23/11/2005.

- **Rispetto normativa isolamento acustico**

La valutazione previsionale del clima acustico costituisce parte integrante degli elaborati del Piano Urbanistico Esecutivo.

Le opere da realizzare riguarderanno attività rientranti nell'art. 8 della Legge 447/95:

8. Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011)

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

All'atto della richiesta del titolo edilizio sarà depositata AUTOCERTIFICAZIONE ASSEVERATA ai sensi dell'art. 5, comma 1.e) della Legge n° 106 del 12/07/11 relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997, in attuazione all'art. 3, comma 1, lettera e), della Legge 26/10/1995, n. 447.

Inoltre gli eventuali impatti acustici saranno mitigati dall'elevata distanza dei fabbricati dalla viabilità pubblica e dalla presenza delle barriere a verde che perimetreranno ciascun lotto e l'intero perimetro di intervento.

- **Rispetto normativa abbattimento barriere architettoniche**

L'intervento edilizio rispetta la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e gli elaborati sono conformi alle disposizioni del Capo III del D.P.R. 380/2011 e s.m.i. e della L.R. 6/2003.

Ai sensi dell'art. 3 punto 3.4 lettera g del D.M. 236/89, è garantita l'adattabilità, fermo restando l'accessibilità, degli spazi di relazione esterni ed interni.

- **Rispetto requisiti igienico-sanitari**

In riferimento al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, l'intervento di realizzazione dei fabbricati per civile abitazione non comporta valutazioni tecnico-discrezionali pertanto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01, come modificato dalla L. 106/2011, il parere igienico-sanitario è sostituito dall'Autocertificazione sul rispetto di tali requisiti.

- **Gestione rifiuti edilizi**

L'intervento di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto comporta la produzione di materiale da scavo e/o da rifiuti, pertanto, all'atto della richiesta del titolo edilizio sarà depositato

l'elaborato riportante il bilancio di produzione presunto di materiale da scavo e/o rifiuti in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n° 6 del 12/06/2006:
"Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili".
All'ultimazione dei lavori sarà comunque inviata come per legge l'ulteriore documentazione prevista.

- **Rispetto disciplina antisismica**

L'intervento è soggetto alle disposizioni definite dalla normativa per la realizzazione di opere in calcestruzzo armato di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla L. 64/74, alla L. 1086/71 e alla L.R. 13/2001 e s.m.i.. Prima dell'inizio dei lavori si provvederà a trasmettere l'attestato di avvenuto deposito rilasciato dall'Ufficio Tecnico Provinciale ex Genio Civile.

- **Rispetto disciplina antincendio**

Le opere in progetto interessano attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011).

- **Gestione fasi di cantiere**

Nelle fasi di attuazione dell'intervento saranno poste in essere tutte le misure necessarie a ridurre e mitigare eventuali impatti nei confronti del territorio circostante:

- contenimento delle emissioni pulverulente che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- rispetto del principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti da demolizione al fine di evitare il potenziale inquinamento della componente idrica;
- individuazione all'interno degli spazi di cantiere di apposte aree dedicate alle operazioni di raccolta differenziata e trasferimento dei rifiuti di lavorazione (isole ecologiche);
- contenimento dei consumi di energia necessaria alle lavorazioni mediante l'utilizzo delle più moderne tecnologie esistenti;
- utilizzo, compatibilmente con le necessità e le lavorazioni, di materiali di recupero e di tecniche e tecnologie atte a favorire il risparmio di risorse e il riutilizzo dei materiali di scarto delle lavorazioni nel rispetto del D.M. n°61 del 10/08/2012.

7 POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

Nella valutazione delle interferenze trasformazione-ambiente si sottolinea come l'impatto delle opere previste nei confronti del territorio circostante, di fatto già notevolmente urbanizzato (l'area oggetto di attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo confina con una maglia di PRG classificata B5 completamente attuata e aree inficiate da edilizia spontanea sorta negli anni '90/'90) e riguarda, prevalentemente, la fase di cantiere in cui inevitabilmente saranno prodotti rumore, vibrazioni, rifiuti ed emissioni in atmosfera. Fermo restando l'adozione durante le fasi di realizzazione dell'intervento di tutte quelle misure di attenuazione descritte nel paragrafo precedente, in fase di esercizio la trasformazione urbanistica in oggetto determinerà un positivo fenomeno di riqualificazione urbana in grado di sottrarre un'area ormai completamente circondata dall'abitato a fenomeni di abbandono e degrado (incendi dolosi di sterpaglie, scarico abusivo da parte di ignoti di rifiuti con conseguente insorgere di problemi di carattere igienico/sanitario).
Inoltre, data la ridotta dimensione dell'intervento la trasformazione urbanistica determinerà potenziali impatti di modesta entità che riguarderanno il carico urbanistico, i consumi di suolo e risorsa idrica, l'impermeabilizzazione delle aree, i consumi energetici, le emissioni in atmosfera da traffico indotto, la produzione di acque reflue e l'inquinamento luminoso e acustico.

- **Perdita di suolo ed inquinamento**

Tale impatto risulta poco rilevante visto il basso rapporto di copertura pari al 20,35% e quindi la minima impermeabilizzazione dei suoli indotta dall'intervento. Inoltre la nuova sistemazione ambientale delle aree definita in maniera organica e con la piantumazione di essenze di pregio determinerà il recupero qualitativo di un comparto oggi totalmente incolto e afflitto dalla presenza di comuni piante infestanti.
Per quanto riguarda l'inquinamento del suolo esso risulterà irrilevante se non in fase di cantierizzazione. Le movimentazioni di terreno e gli scavi saranno realizzati coerentemente a quanto indicato nelle relazioni geologiche e geotecniche e nel rispetto delle misure di mitigazione descritte nel paragrafo precedente.

- **Consumo di risorsa idrica e rischio idraulico**

L'attuazione dell'intervento non comporterà significativi effetti ed impatti sulla risorsa idrica e comunque saranno adottate, come descritto nel paragrafo precedente, tutte le misure atte al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche nel rispetto delle normative vigenti.

- **Emissioni in atmosfera**

L'attuazione dell'intervento in oggetto non determinerà rilevanti effetti sulle emissioni in atmosfera e sul clima. Le uniche interferenze si potranno registrare, in maniera estremamente limitata nel tempo e nelle proporzioni, durante le fasi di lavorazione del cantiere.

- **Flora e fauna**

L'attuazione dell'intervento in oggetto non determinerà rilevanti effetti sulla perdita di risorse botanico/vegetazionali data la totale assenza di colture e le caratteristiche infestanti delle scarse piantumazioni presenti sull'area. L'impatto sulla fauna è irrilevante; si registra la presenza di uccelli e roditori tipici del paesaggio urbano.

- **Impatto paesaggistico**

L'impatto dell'intervento sul paesaggio circostante risulterà irrilevante data la modesta altezza degli edifici previsti, l'inserimento di compatte barriere a verde lungo il perimetro di ogni singolo lotto e la distanza dei fabbricati a realizzarsi dalla viabilità pubblica.
Inoltre si sottolinea che l'intervento in oggetto si inserisce a margine di una maglia tipizzata dal PRG del Comune di Andria come B5 integralmente attuata nonché a ridosso della chiesa della SS. Trinità e dei campi sportivi del suo oratorio. I fabbricati già realizzati hanno un'altezza variabile compresa tra i 10 m e i 21m.

- **Impatto acustico**

Data la tipologia dell'intervento, villette a schiera e singole, l'impatto acustico dello stesso sull'ambiente circostante sarà irrilevante con esclusione del limitato periodo di cantierizzazione. Comunque gli eventuali minimi impatti saranno mitigati dalla presenza delle barriere a verde che perimetreranno ogni lotto, dalla distanza dei fabbricati dalle vie pubbliche e dalla edificazione degli stessi nel rispetto dei requisiti acustici passivi previsti per legge.

- **Emissioni elettromagnetiche**

Non si registra la presenza in prossimità dell'area di intervento di sorgenti emittenti in grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase). L'area inoltre non è attraversata o interessata da elettrodotti. Pertanto, in fase di esercizio, si può

prevedere un'esposizione non rischiosa a campi magnetici o elettromagnetici.

- **Inquinamento luminoso**

In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica e privata sarà rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 13 del 22/08/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" attuativo della L.R. n°15 del 23/11/2005. La progettazione sarà quindi orientata alla mitigazione degli impatti visivi e alla ottimizzazione dei consumi energetici fermo restando il conseguimento degli obiettivi di confort illuminotecnico, di sicurezza e di ottimale fruizione degli spazi pubblici, comuni e pertinenziali.

- **Produzione e smaltimento dei rifiuti**

L'attuazione dell'intervento in oggetto, viste le esigue dimensioni dello stesso, determinerà su scala urbana un ridotto incremento della produzione di rifiuti che comunque saranno raccolti e trattati secondo le normative vigenti.
Inoltre l'individuazione di apposite aree per la raccolta differenziata favorirà, da parte degli abitanti insediati, virtuosi comportamenti rispettosi delle modalità di raccolta "porta a porta" adottate dall'amministrazione comunale.

8 CONCLUSIONI

Da quanto sin qui esposto si può affermare che l'attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla maglia urbanistica C3/24 definita dal PRG del Comune di Andria non interferisce o determina effetti diretti o indiretti su piani e orientamenti internazionali e nazionali in tema di salvaguardia del territorio e dell'ambiente (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale ,habitat protetti o ambiti di tutela della natura e del paesaggio), su strumenti di pianificazione regionale, su strumenti di pianificazione intermedia e di programmazione negoziata e su strumenti di pianificazione comunale.
Inoltre in relazione alle caratteristiche dell'intervento, alla sua modesta entità, alla prossimità dello stesso rispetto al tessuto consolidato e urbanizzato della città e alla finalità di attuazione delle previsioni di PRG per cui è proposto, si può ritenere che l'area di influenza ed estensione dei limitati impatti eventualmente indotti dall'attuazione delle opere in progetto sia circoscritta alla scala locale.
La realizzazione di quanto proposto determinerebbe, infine, la riqualificazione urbana di un'area

oggi in totale stato di degrado ed abbandono inducendo un miglioramento delle condizioni di qualità e vivibilità del quartiere.

Per quanto esposto in questo rapporto e alla luce delle analisi e delle motivazioni addotte si ritiene di poter affermare che la proposta di attuazione della maglia C3/24 del PRG del Comune di Andria non debba essere assoggettata alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica così come definita dalle vigenti norme in materia ambientale.